

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Presentazione di un'aggiunta di spese al bilancio del 1855, dal ministro delle finanze — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della tassa patenti — Opposizioni del ministro incaricato per le finanze all'emendamento alla tabella A, presentato dal deputato Bottero — Nuove parole del proponente — L'emendamento è rigettato — Domande del deputato Valerio intorno alla durata della legge (art. 14) e risposte del ministro e del relatore Di Revel — Articolo, dopo il secondo, proposto dal deputato Cabella, ed assentito — Modificazioni proposte dal deputato Gastinelli alla tabella, combattute dal ministro e dal relatore, e ritirate — Emendamento del deputato Cabella alla tabella A — Osservazioni e quindi opposizioni del ministro per le finanze — Repliche — Presentazione di un progetto di legge del ministro dei lavori pubblici per la continuazione della ferrovia della Savoia, e pel suo congiungimento colle linee francesi.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

6073. **Borrè** avvocato Antonio, da Bobbio, rassegna alcune osservazioni intorno al progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione.

6074. **Canavesio** Francesco, da Carignano, vecchio militare del cessato impero francese decorato della croce della Legion d'Onore, si rivolge alla Camera per essere reintegrato nel godimento dell'assegno di lire 250 che andava annesso alla decorazione di cui è fregiato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

DESPINE. Messieurs, dans la séance du 26 février a été énoncée une pétition sous le n° 6072, adressée à la Chambre par monsieur Zanada. Le pétitionnaire se plaint de ce que monsieur le ministre des finances a refusé d'admettre un acte de prérogative royale émané en sa faveur, ou un acte de grâce qu'il dit lui avoir été accordé. Comme cette question intéresse l'ordre public, et que le refus de monsieur le ministre des finances se fonde sur une fausse interprétation qu'il a donnée à l'article 762 du Code de procédure criminelle, je prierais la Chambre de vouloir bien déclarer d'urgence la pétition portant le n° 6072.

(È dichiarata d'urgenza.)

MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DEL 1855.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera due maggiori spese sull'esercizio del 1855.

Si tratta di una piccola somma di lire 3 mila. Una parte appartiene al bilancio dell'istruzione pubblica, stantechè è caduto per inavvertenza in economia un fondo, il quale è

portato come obbligatorio. In conseguenza, non potendosi più prendere dal bilancio del 1854, se ne chiede lo stanziamento pel 1856; l'altra parte è una piccola spesa per aspettativa sul bilancio dell'interno; la somma totale non è che di sole 3 mila lire.

Pregherei la Camera a rimandare queste due aggiunte alla stessa Commissione incaricata di riferire sulle maggiori spese, per non fare poi un progetto di legge a parte.

PRESIDENTE. Se ne dà atto al signor ministro, e si manderà alla Commissione delle maggiori spese.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TASSA PATENTI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge intorno alle modificazioni della tassa patenti per l'anno 1856.

Veniva in deliberazione la proposizione del deputato Bottero, che era poi ripresa e variata in parte dal deputato Riccardi C., il quale proponeva che, nella seconda colonna verticale, invece di « gli abitati di oltre 30 mila abitanti, » si dicesse: gli abitati di oltre 40 mila abitanti. Questa variazione avrebbe per risultato di escludere dalla tassa la città di Nizza.

SINRO. La categoria delle città oltre 40 mila abitanti non esiste nello Stato. Mi sembra essere miglior partito stare alla verità e sopprimere a dirittura questa colonna, come aveva proposto l'onorevole deputato Bottero.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. La proposta soppressione di questa categoria mi pare che abbia inconvenienti assai sensibili, mentre anzitutto si stabilirebbe una differenza troppo rimarcabile tra la prima e la seconda classe, o, dirò meglio, tra la prima graduazione e la terza che diverrebbe poi la seconda; inoltre, qualora si volesse trasportare la popolazione della città di Nizza nella terza colonna, occorrerebbe variare

anche la condizione delle quote portate in questa. Del resto, per amor di verità, io debbo dichiarare che ravviso esservi differenza essenziale tra l'importanza del commercio di Nizza e quello di tutte le altre città che si trovano in detta colonna collocate.

Chi conosce l'importanza del commercio di Nizza e quello delle altre città che hanno una popolazione minore deve essere convinto di questa mia asserzione. Non vi è dubbio che l'importanza del commercio di Nizza è d'assai maggiore di quella d'Asti, di Vercelli, di Alessandria, di Novara e via dicendo, e che la differenza è assai sensibile. Perciò mi pare che non sia abbastanza appoggiata sui fatti ed in ragione la proposta dell'onorevole Bottero.

Egli è vero che l'onorevole Bottero produsse un argomento il quale è molto specioso, ed ha l'apparenza (nel modo in cui venne posto avanti) di dare intera ragione alla modificazione che vorrebbe ottenere alla tabella A.

Egli dice: quando si è trattato di stabilire le categorie nella legge sull'imposta mobiliare e personale, non avete costituito una categoria speciale per queste popolazioni; ma invece avete compresa anche la popolazione di Nizza con quelle delle città che ora sarebbero poste nella terza classe. Diffatti la tabella, che va unita alla legge sull'imposta personale e mobiliare, è ripartita come segue: nella prima categoria è solamente compresa Torino col suo territorio; nella seconda la sola città di Genova; nella terza tutti i comuni di 20 mila abitanti ed oltre. Ma, se io non prendo un equivoco, mi pare che la disposizione di questa tabella della legge sull'imposta personale e mobiliare invece di essere fatta a danno della città di Nizza, ridonda a suo vantaggio, giacchè comprende la popolazione di Nizza, di circa 40 mila abitanti, fra quelle di 20 mila ed oltre, la contempla cioè fra quelle stesse popolazioni che sono comprese nella terza colonna della tabella A del presente progetto di legge.

Dunque non è il caso che si sia fatto un danno alla città di Nizza non comprendendola in una categoria speciale nella tabella unita alla legge sull'imposta personale-mobiliare, perchè se si fosse fatta una categoria speciale per Nizza, allora bisognava naturalmente stabilire una tassa intermedia tra la città di Genova ed i comuni aventi una popolazione inferiore a 30 mila abitanti. Ma invece si è compresa la popolazione di Nizza, che supera i 40 mila abitanti, con quelle delle città che ne contano solo 20 mila. Dunque è un favore che le si è fatto.

Ora però si potrebbe retorcere l'argomento e dire: quello stesso favore che avete creduto di concedere nella legge sulla tassa personale e mobiliare, fatelo anche nella legge attuale.

Ma, o signori, ci vogliono ben altri elementi a tale riguardo, e non si può stabilire una graduazione per la tassa personale-mobiliare sulla stessa base che si adotta per quella sul commercio e sull'industria.

Del rimanente non vale il dire che siasi ottenuto un favore relativamente alla legge sulla tassa testè accennata, per provocarne un altro rispetto alla legge attuale; senonchè, lo ripeto, non credo nemmeno che siasi fatto un tal favore, ma penso che la graduazione e classificazione della popolazione si fece sopra altri criteri più adatti e connaturali alla stessa legge sulla tassa personale-mobiliare.

L'onorevole preopinante soggiunge: badate bene, o signori, che la città di Nizza merita i vostri speciali riguardi, e che voi coll'abolizione del porto franco le avete portato un colpo, se non fatale, certamente assai grave, del quale non ha potuto ancora rialzarsi; badate bene che questa colonna seconda non comprenderebbe che la città di Nizza, e così verrebbe fatta, direi quasi, in odio alla medesima.

Queste sono le considerazioni svolte dal deputato Bottero con corredo di cifre, di fatti e di diverse notizie desunte dalla località stessa.

Io convengo che la città di Nizza merita tutti i riguardi per parte del Governo e del Parlamento, e punto non dubito che l'onorevole preopinante non riconosca che dall'uno e dall'altro in tutte le circostanze le si usarono riguardi specialmente negli ultimi anni. Non citerò che la legge sulla costruzione delle strade mandamentali, la quale riuscì molto vantaggiosa a quella provincia, che appunto per mancanza di strade, non poteva svolgere la sua ricchezza territoriale, e stabilire facili comunicazioni tra il capoluogo e i comuni.

È vero che a questo vantaggio si può opporre l'abolizione del porto franco; ma, siamo giusti, o signori, questa abolizione ha realmente arrecato a Nizza un grave danno, ha sensibilmente pregiudicato il suo commercio, considerato nel suo complesso? E dico considerato nel suo complesso, perchè, ogniqualvolta si fa un'innovazione di questa natura, è impossibile che qualche interesse individuale non venga sacrificato. Ma, o signori, deve forse il legislatore essere trattenuto per speciali, per individuali riguardi, dall'introdurre mutamenti che siano profittevoli all'universale? Se ciò avvenisse, esso dovrebbe trasandare qualunque opera e ricusare così ogni miglioramento allo stato attuale delle cose.

Ciò premesso, io non esito a dichiarare, dietro fatti abbastanza evidenti che in complesso l'abolizione del porto franco assai maggiori vantaggi arrecò alla città di Nizza ed alla sua provincia, considerando gli interessi in massa, di quello che abbia loro arrecato danno.

Diffatti, si dice per esempio che la città di Nizza, oltre alla esenzione dei dazi per l'introduzione e l'esportazione di molte merci, aveva il particolare vantaggio di aver libera l'entrata e l'uscita degli olii, mediante il quale privilegio poteva servirsi di olii stranieri, particolarmente di Sicilia, e mescolarli cogli olii propri; il quale miscuglio poi fatto con arte e discernimento recava grande vantaggio tanto allo smercio degli olii di Nizza, quanto al maggior prodotto che si ricavava da quelli che impiegavano i loro danari in questa speculazione. Questo, signori, è vero: si facevano questi miscugli, i quali eseguiti sobriamente, riescivano vantaggiosi allo smercio di quegli olii, arrecando certamente maggiore profitto a coloro che si occupavano di quest'industria. Ma dopo la soppressione del porto franco, è forse stata inceppata, resa impossibile quest'industria, questo mescolamento? No, signori; il mescolamento credo continui ad aver luogo nel deposito, giacchè tra i diversi vantaggi fatti alla città di Nizza, si deve annoverare anche quello di un deposito particolare, nel quale possono entrare liberi da ogni dazio gli olii di Sicilia, gli olii che servono per fare il così detto *coupage* degli olii del paese, e quindi può continuare senza alcun danno questa stessa industria.

Ma oltrechè non soffrì alcun aggravio, vi è d'altra parte un gran vantaggio portato a questo stesso prodotto.

Il primo vantaggio, o signori, si è che sono favoriti gli olii indigeni, giacchè prima, colla libera introduzione degli olii stranieri, questi non solamente potevano servire all'industria di cui vi ho parlato, ma s'introducevano pure nelle altre parti del Piemonte, facendo così una viva concorrenza cogli olii nazionali. Ora invece, dovendo questi pagare una tassa di entrata mentre gli olii nazionali ne sono esenti, è ben naturale che, relativamente al commercio di Nizza colle altre parti dello Stato, quest'abolizione del porto franco le ha recato vantaggio.

Ottennero ancora un altro vantaggio essenziale questi olii

di Nizza coll'ultima convenzione commerciale colla Francia, mediante la quale si è diminuito il dazio di esportazione per la Francia di lire 1 50 per miriagramma.

Ora io penso di non andare guari lungi dal vero supponendo che i prodotti degli olii della provincia di Nizza, presa la media di due anni, possono equivalere poco meno che ad un milione di miriagrammi. Ben vedete, o signori, quale somma si viene a risparmiare per la riduzione di 1 50 per miriagramma in beneficio di questi olii: tanto più, se calcolate che, in media, il valore dei medesimi forse non eccede le 14 lire per ogni miriagramma. E questo è pure un vantaggio che i Nizzardi non avevano quando vi era il porto franco.

Passiamo ora ad un altro articolo il quale tocca pure gl'interessi della città di Nizza, a quello dei vini.

È vero che avevano un diritto speciale per l'introduzione dei vini nel contado di Nizza in loro favore, che cioè non pagavano se non i tre quinti del dazio per i vini importati con bandiera straniera, e i due quinti per i vini importati con bandiera nazionale. Ma riflettete, signori, che allora il dazio che pagavano i vini esteri per entrare nei nostri Stati era assai elevato: questo dazio era, credo, di 18 lire per i vini portati con bandiera estera, e di 16 lire per i vini portati con bandiera nazionale; di modo che anche colle riduzioni che si ottenevano a favore dei vini che entravano in Nizza, si pagava pur sempre da 6 a 9 lire, secondo che vi giungevano con bandiera nazionale o estera; ma dopo la convenzione stipulata colla Francia, i dazi sono diminuiti d'assai in guisa che non si paga più che tre lire. Vedete che quello che era un vantaggio sarebbe ora un onere, ed anche a questo riguardo non vi è alcun motivo per parte del contado di Nizza di lagnarsi dell'abolizione del porto franco. Non parlo dei cereali perchè per questi esso pagava il dazio; questa merce non godeva di privilegio, ma pagava in via eccezionale, non ostante l'esistenza del porto franco. Ora questo dazio è stato tolto per tutti; dimodochè la provincia di Nizza, la quale trae i cereali dall'estero, vi guadagna particolarmente; e lo prova il fatto che constatato con piacere, che l'importazione dei grani nel contado di Nizza va via crescendo sensibilmente tutti gli anni; il che mi allietta perchè prova che l'agiatezza di quella popolazione non ha scemato, che anzi si è aumentata, giacchè non vi è dubbio alcuno che l'accrescimento di consumazione quando avvi la stessa popolazione, è una prova che è migliorata la condizione materiale della medesima.

A questi aggiungete pure quali altri dati vi piaccia, troverete sempre, o signori, che la città di Nizza non ha per nulla sofferto dall'abolizione del porto franco.

E qui mi giova ripetere ancora che quando dico che non ha sofferto, intendo parlare del complesso degli interessi, e non sosterrai mai che non vi siano stati parecchi traffici lesi da questa abolizione, ma in generale il prodotto non si attenuò nè alla contea, nè alla città di Nizza per questa cagione.

Se io esamino le tabelle che riguardano le importazioni e le esportazioni vedo un aumento notevole tanto nell'uno quanto nell'altro ramo. Se io esamino la costruzione dei fabbricati, trovo che vi è uno sviluppo straordinario di nuovi edifizii.

E qui pure debbo accennare ad un altro vantaggio, che si può chiamare privilegio, di cui gode tuttora questa città. Secondo antiche convenzioni, stabilite con regie patenti, di cui non ricordo precisamente la data, coloro che erigono fabbriche in una data superficie stabilita dagli edili della città di Nizza per l'ingrandimento e l'abbellimento della città, vanno tuttora esenti dal pagamento della tassa sui fabbricati, mentrechè il reddito presunto dei medesimi per quella città è

calcolato ad un milione e 39 mila lire, sul qual reddito è appunto basata la tassa, la quale era stabilita pel 1853 in lire 103,916.

Oltre questo reddito presunto di un milione e 39 mila lire, quello dei fabbricati che non vanno soggetti a tassa, appunto perchè costruiti sopra di quell'area privilegiata la quale fu con queste lettere patenti esentata dalla tassa, è calcolato, nè più nè meno che in 266 mila lire; cosicchè in Nizza esistono fabbricati del reddito di 266 mila lire che sono per un particolare privilegio finora eccettuati dalla tassa.

Tale ora è lo sviluppo delle costruzioni, che tutti i forestieri che passano per quella città ne fanno le meraviglie. E questo è anche un indizio incontestabile che l'agiatezza di quel paese si è accresciuta, e che per conseguenza il reddito deve essere anche aumentato.

Già sentiste, o signori, nella seduta di ieri dalla bocca stessa dell'onorevole deputato Bottero che i forestieri che ora dimorano in Nizza non ascendono a un numero minore di 2 mila, e, se ponete mente alla qualità di questi forestieri, i quali generalmente appartengono alle primarie famiglie d'Europa, ben potete immaginarvi quale è il danaro che spendono in quella città. I fitti pagati dai negozianti, dai commercianti che abitualmente dimorano in essa, non eccedono quelli che si pagano nelle altre città di terraferma, di una popolazione non guari inferiore a quella di Nizza.

Ma le pigioni che sono ad un altissimo prezzo sono quelle della popolazione mobile, cioè dei forestieri, perchè questi dimorandovi solamente alcuni mesi dell'inverno, generalmente parlando, prendono a pigione camere od appartamenti da persone, le quali si restringono nei loro alloggi per trar partito di quella parte di cui possono disporre per due, tre, quattro mesi dell'anno.

Questo commercio può recare qualche incomodo alle famiglie, ma è grandemente compensato dal largo guadagno.

Conviene adunque fare una distinzione quando si parla del valore dei fitti della città di Nizza, tra il valore cioè dei fitti normali ordinari pagati dalla popolazione stabile ed il valore dei fitti pagati dalla popolazione mobile, dai forestieri, il cui numero è ragguardevole.

Da tutti questi dati risulta adunque che la città di Nizza non si può per nulla confrontare, per quanto riguarda il suo commercio, colle città che sono contemplate nella terza colonna di questa tabella, cioè colle città di una popolazione di 20 a 30 mila abitanti, dovendo il suo reddito essere considerato come assai superiore.

Io potrei ancora ricorrere ad altre sorgenti per provare questa mia asserzione, come, allo stato delle consegne fatte da diversi industriali e commercianti della città di Nizza nel 1852, questa legge fosse dichiarata da parecchi benefica, mite, in una parola poco gravosa.

Mi risulta da questo stato, in cui avvi una graduazione di prodotti o di redditi delle singole professioni ed industrie, che in generale i redditi massimi sono in una proporzione assai superiore che nelle altre città di terraferma. Io veggio, per esempio, che, sopra 32 avvocati, ve ne sono di quelli i quali hanno un reddito di 6 mila lire, altri di 5 mila, altri di 3 e di 2 mila; fra i banchieri i redditi sono di 20 mila lire, di 12 mila, di 9 mila; fra i carradori o fabbricanti di carrozze, di 5 mila, 4 mila, 3 mila, 2 mila; fra i fabbricanti di birra, di 5 mila, 4 mila, 3 mila; veggio fabbricanti di corami in numero di 20, con redditi di 10 mila lire, 7 mila, 5 mila; fabbricanti di sete, con proventi di 20 mila, 15 mila, 10 mila, 6 mila, una quantità ingente di albergatori (150 circa), di mercanti di vino con un reddito presunto di lire 10 mila, 7

mila, 5 mila, 3 mila; di vermicellai anche con redditi ragguardevoli; un gran numero di pasticciere e confettieri (perchè, come si sa, in quella città vi è anche l'industria della così detta confezione di frutti canditi) con lire 6 mila, 4 mila, 3 mila, 2 mila; panattai in numero di 60 (io vi cito queste professioni, perchè particolarmente dimostrano la gran consumazione che vi è nel paese, la quale non è in rapporto colla popolazione stabile, ma sicuramente colla popolazione mobile) con un reddito di lire 8 mila, 7 mila, 6 mila, 5 mila. Vi sono degli stipettai in numero considerevole per la ragione che quest'industria è assai svolta in Nizza, smerciandosi i suoi mobili anche all'estero.

Io non voglio più tediarvi col percorrere questa lista delle diverse professioni di Nizza, i cui redditi, se si confrontano con quelli delle città poste nella terza classe di questa tabella, vedrete quanto siano superiori.

Dunque per questa considerazione, a me pare che non sia conveniente di abolire la colonna seconda, tanto più poi, se consideriamo che (per dire le cose come stanno, e non come appaiono), ponendo pure che venga fatta una categoria delle città che abbiano una popolazione da 40 ad 80 mila abitanti non sarebbe esclusa per nulla Nizza, constando essa attualmente di una popolazione di 40 mila abitanti.

Ci si dirà che è d'uopo attenersi al censimento del 1848. Io faccio notare che ciò si farà solo per due anni, ma che nel 1858, venendo applicato il nuovo censimento, Nizza, la quale ora cerca di sfuggire alla categoria speciale in cui è destinata, tornerebbe ad esservi compresa. Ma, lo ripeto, se stiamo al fatto, la città di Nizza ha più di 40 mila abitanti, tanto più se si tien conto della guarnigione, la quale, sebbene non sia molto numerosa, tuttavia nel nostro caso può bastare per dar il tracollo alla bilancia e far comprendere tale popolazione in una colonna piuttosto che in un'altra.

Per queste considerazioni io credo sia conveniente di mantenere la colonna seconda della tabella A, onde non fare una evidente ingiustizia, grave essendo la differenza che corre tra i redditi della città di Nizza e quelli delle altre città comprese nelle altre colonne.

BOTTERO. Dalle ultime parole pronunciate dal signor ministro io avrei creduto che egli avrebbe accettato l'emendamento Ricardi, perchè ha detto che, avendo la città di Nizza una popolazione abbondantemente di 40,000 abitanti, sarebbe per ciò contemplata egualmente nella seconda categoria. Invece ha terminato col dire: « manteniamo la categoria dei 30,000, perchè altrimenti faremo un'ingiustizia. »

Perdonatemi, o signori, seritornando su questo argomento, io mi vi tratterò forse un po' a lungo; considerate che solo fra i deputati di Nizza sono presente a difenderne gli interessi.

Quanto all'argomento primamente accampato dall'onorevole ministro, che la soppressione della seconda categoria lascierebbe un vuoto troppo sensibile tra Torino e Genova da un lato, e le città di oltre 20,000 abitanti dall'altro, io non lo credo argomento di alcun valore. Questo vuoto si è lasciato nell'imposta personale-mobiliare, e per conseguenza si può senza inconvenienti lasciare nella tassa patenti.

Il signor ministro ha detto che il vuoto lasciato nella imposta personale mobiliare, anzichè danneggiare la città di Nizza, le è utile.

Vi domando, o signori, un momento di attenzione su questo punto. Nella città e territorio di Torino le pigioni non pagano imposta pel personale e mobiliare sino alla somma di 150 lire, perchè appunto è considerato come povero chi paga una pigione di quella cifra. Nella città di Genova non

paga nulla quegli la cui pigione di casa ascende a sole 120 lire, poi si discende ai comuni di 20,000 abitanti e oltre, nei quali nulla pagano quelli che non arrivano che alla cifra di 80 lire. Se ci fosse una categoria intermedia di 100 lire (e tale dovrebbe essere proporzionalmente), l'abitante di Nizza, che paga una pigione di 100 lire, non pagherebbe nulla, mentre ora invece deve sottostare alla tassa. E così via dicendo, pagherebbe sempre meno nelle classi successive. Domando io se non sarebbe un grande beneficio di essere contemplato in una categoria intermedia nell'imposta personale e mobiliare. Del resto, questa categoria intermedia fu chiesta già dal deputato che allora rappresentava Nizza, vale a dire dal ministro Deforesta. Perchè fu rigettata? Perchè fu rifiutata, se era a danno di quella città? Io adduco, o signori, quest'argomento, perchè è su questo appunto che io fonda la giustizia della mia proposta: se volete che le leggi siano bene accolte e ben sopportate, esse devono essere coordinate sopra una base uniforme, legittima, una base ragionevole.

Il signor ministro ha concesso che la città di Nizza merita speciali riguardi; ma ha detto: essa fu già compensata coi due milioni di concorso per le strade consortili che la sua provincia ha ottenuto. Signori, se parliamo di strade come compenso, vi ricorderò che all'epoca dell'abolizione del porto franco, l'onorevole Di Cavour riconosceva necessario di conservarlo alla città di Nizza, togliendolo al contado, e di far solo cessare i diritti differenziali. Altri deputati riconoscevano giusto di abolire il porto franco, ma di conservare i diritti differenziali. Altri, e, se ben mi ricordo, è questi l'onorevole Mellana, calcolava che per compenso alla contea di Nizza ci volevano 15,000,000 di lavori pubblici. E infine, si votarono 2,000,000 da sbersarsi in dieci anni!

Ma v'ha di più: se ben mi ricordo ancora, l'onorevole ministro attuale, allora semplice deputato, proponeva di fare per Nizza quello che si era fatto ordinariamente per altre città cui era stato tolto il porto franco, vale a dire che si destinasse il soprappiù dell'entrata che le dogane avrebbero ricavata, in lavori pubblici per quella contea. E bene ne sarebbe avvenuto, perchè, invece di 200,000 lire annue durante 10 anni, la provincia di Nizza avrebbe avuto una somma di molto maggiore.

Dopo d'allora ben altre strade provinciali si tramutarono in strade regie; ben altre strade si fecero dal Governo a beneficio di altre provincie; ed io, se fossi stato deputato a quel tempo, le avrei molto volentieri votate, perchè aderisco a tutto quello che riflette i lavori pubblici di grande utilità per qualsivoglia provincia, ma chieggo almeno che non si vengano ora a ricordare come compenso quei due milioni!

Perocchè a mia volta potrei pure ricordare tutto quello che si è fatto per tutte le altre provincie; potrei ricordare che per una città la quale si vuole colpire eccezionalmente come terza città dello Stato, perduta laggiù a capo d'una frontiera non aperta (signori, badate bene a questo), non aperta agevolmente che alla Francia, vale a dire a un paese straniero, non si è fatto alcun lavoro di strada ferrata, non si è pensato a traforare il colle di Tenda che la dovrebbe affrattellare più agevolmente al Piemonte. Se di tutte queste materie, nel primo mio discorso, non ho voluto far cenno, ciò fu perchè non ho voluto appoggiarmi ad altro se non agli argomenti che io deduceva dall'imposta personale-mobiliare; io non ho voluto dirvi altro se non che dovevate vedere un atto di giustizia nella cancellazione di una categoria che non avete voluto ammettere in un'altra legge.

Il signor ministro vi ha detto: l'abolizione del porto franco non ha recato danno grave a Nizza in complesso, ed ha molto

insistito sulla parola *in complesso*, perchè naturalmente ha ammesso che qualche individuo ci ha dovuto soffrire. Signori, che l'abolizione d'un privilegio non rechi danno grave io non lo so comprendere; so benissimo che quando un paese, un individuo gode di privilegi, e che questi si vogliono abolire, esso accampa diritti a compensi. Per Nizza ho l'onore di assicurare il signor ministro che i danni sono stati gravissimi; infatti egli ha parlato, tra le altre cose, dell'industria dei frutti canditi. Or bene, mi spiace dovergli dire che in sostanza quest'industria non esiste più in Nizza. Eravi in questa città una fabbrica di cedrati; questa fabbrica, dopo l'abolizione del porto franco è stata trasferita a Genova, per le agevolezze di commercio che Nizza non ha.

Ma una ragione che è sempre, come dissi, il cavallo di battaglia in questa questione, è lo sviluppo straordinario dei fabbricati, in seguito all'affluenza dei forestieri; e questo sviluppo, e quest'affluenza io li ho ammessi francamente, o signori, perchè non sono venuto qui per illudervi.

La nota che ho dei forestieri porta la cifra di 662, ed io ve l'ho data di 2000, appunto per togliermi ogni accusa di esagerazione, e per computare le famiglie e le altre persone che possono accompagnarle. Ma di famiglie non c'è tutto al più che un terzo, e di queste, molte non constano che del capofamiglia e di sua moglie.

Questi forestieri, ha detto il signor ministro, generalmente sono delle primarie e doviziose famiglie d'Europa. V'hanno anche di questi, o signori, ma moltissimi altri che vengono a Nizza (non l'ho voluto dire il primo giorno, lo dirò adesso), vengono anche specialmente per economia relativamente alla spesa che dovrebbero fare in Inghilterra od in altri paesi.

Volete conoscere i nomi di questi primari forestieri contemplati in questa nota? Ecco, io ve la do! Comunque sia, appunto per questi forestieri, per questo sviluppo straordinario di fabbricati che costituisce un'industria per Nizza, non abbiamo noi in modo eccedente la tassa sui fabbricati?

Il signor ministro ricordava l'esenzione da questa tassa di alcuni fabbricati in seguito a regolamenti edilizi, a norma di regie lettere patenti in favore di Nizza; ma in ogni caso simili esenzioni non esistono anch'esse in altre città? Non abbiamo noi in Torino delle amplissime case e molto belle in piazza Vittorio, che hanno esenzione da tassa? E perchè citare questo esempio di esenzione per la sola città di Nizza?

Per combattere, intorno a ciò, gli argomenti del signor ministro, io non ho che ad appoggiarmi alle stesse parole del conte di Cavour, il quale disse: « collo stabilire la tassa sui fabbricati, noi abbiamo gravato questa industria, la quale non è coltivata su così larga scala in nessun'altra città dello Stato. »

Dall'abolizione del porto franco in poi, o signori, le case in Nizza sono esse andate crescendo? Questa è la vera questione. L'anno scorso, poco dopo la mia elezione, io mi sono recato a Nizza per ringraziare di presenza i miei concittadini: e bene, quanti fabbricati ho io veduto a costruirsi? L'ospedale, e non altro. Tutto era stato sospeso, e tutti mi dicevano, col fremito sulle labbra, quale era il numero dei certificati per passaporti all'estero, per andar a cercare lavoro. A datare dal gennaio sino al solo principio di dicembre, sommavano alla vistosa cifra di 2033!

Cosa questa, vi ripeto, non mai vista in Nizza, e avvenuta lo scorso anno, perchè tutti coloro che lavoravano intorno ai fabbricati e nelle industrie accessorie, non avevano più occupazione. È forse probabile, l'ho detto l'altro giorno, che, quest'anno, l'affluenza straordinaria che, non si ripete sovente, dei forestieri, dia ancora un piccolo incremento a que-

st'industria, ma certamente non più nella proporzione che aveva prima.

Si dice: il commercio di Nizza non ha perduto dall'abolizione del porto franco, le importazioni giungono circa allo stesso numero!

Quale asserzione, o signori! Prima si faceva un commercio estesissimo; avete sempre accusato Nizza di fare un contrabbando enorme; ora questo contrabbando è cessato! Inoltre, prima dell'abolizione del porto franco, noi facevamo un vasto commercio legittimo nelle città di riviera di ponente, ed anche con quelle della provincia di Cuneo, ora non lo facciamo più perchè esse vanno a fornirsi al porto franco di Genova; e voi ci dite che le importazioni non sono diminuite? Ma, o signori, nel 1852, nel porto di Nizza entrarono bastimenti 2231, con tonnellate 99,241; nel 1855, i bastimenti entrati furono 1925, con tonnellate 81,701; quindi avvi una differenza da 99 ad 81 mila. Del resto, è una cosa che è talmente evidente, che io non insisterò di più.

Si è parlato del commercio degli olii; ma il signor ministro non distingue anzitutto che, parlando di tal commercio questa questione deve riferirsi alla città di Nizza, e non alla rendita di tutta la contea. Qui è tassato eccezionalmente il commercio della città sola.

Quando avevamo il porto franco, quando facevamo il trasbordamento degli olii di Napoli, quando avevamo per ciò maggiore agevolezza sia sopra i mercati esteri lontani, sia sopra il vicino mercato francese, ci si diceva: ma, abolito il porto franco, voi avrete il mercato interno. Il porto franco è stato abolito, e che cosa abbiamo ottenuto? Che sopra il mercato interno, per gli olii comuni, non possiamo far concorrenza con quelli della riviera di Genova, perchè hanno più breve e più agevole la via, e che la Francia, avendo generalizzata quella riduzione delle sue tariffe, che avevamo ottenuta per trattato e che era stata adottata per capacitare i Nizzardi, noi non siamo più in una condizione privilegiata, sui suoi mercati: per essere in una condizione privilegiata, noi dovremmo chiederle che per gli Stati sardi le ribassi di nuovo. In quanto ai negozianti di paste, di grano, ecc., io dirò al signor ministro che in Nizza stessa i fabbricanti di paste non possono sopportare la concorrenza di quelli di Genova. Ora vi lascio giudicare se essi non possono sostenerla in Nizza, di quel che avvenga al di fuori! Non vi è pur troppo famiglia comoda in Nizza che non anteponga le paste di Genova a quelle di Nizza.

Il signor ministro ha pure tratto un grande argomento dalle consegne del 1851...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Nel 1852 e nel 1853.

BOTTERO. Bene!... del 1852.

Io ringrazio il signor ministro incaricato delle finanze di aver accampato quest'argomento. Esso onora la lealtà dei commercianti nizzardi, ma non indica per nulla che sia superiore la ricchezza di Nizza a quella della città da lui enumerate. Se io volessi porre in confronto coi negozianti d'olio di Nizza i ricchi negozianti di riso, per esempio, di altre città; se io volessi stabilire altri simili paragoni, vedreste che, in fatto d'imposte, lo svantaggio non dovrebbe essere per Nizza, ma sarebbe per ben altre città.

Io non mi farò ad intrattenere più a lungo la Camera; credo di aver detto a sufficienza in quanto ai fatti; credo di aver detto a sufficienza in quanto al diritto, portando il paragone della legge personale e mobiliare. Domando alla Camera un atto di giustizia; domando alla Camera un atto di politica.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Bottero.

BOTTERO. Siamo in numero?

PRESIDENTE. (Dopo avere numerati i deputati presenti) Non siamo in numero. Si farà l'appello nominale.

(La seduta è sospesa per pochi momenti. Parecchi deputati entrano nella sala.)

La Camera essendo ora in numero, metto nuovamente ai voti la proposizione del deputato Bottero.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

GASTINELLI. Domando la parola.

CABELLA. Domando la parola.

VALERIO. Se la Camera mi permette, farei una questione d'ordine.

L'onorevole relatore ha dichiarato più volte che egli intendeva che questa legge non dovesse durare che per un anno. Infatti il progetto della Commissione porta questa clausola, di cui l'onorevole relatore ha dimostrata la convenienza.

Io domando se questa disposizione è accettata dal Ministero, perchè, se è così, non crederei necessario di entrare, per parte mia almeno, nella discussione delle varie classificazioni della tavola A e delle altre susseguenti; se poi la legge dovesse durare più a lungo, egli è certo che sarà giocoforza di esaminarle minutamente, perchè alcune furono sbagliate quando votammo la legge del 1853, e non si potrebbe giustamente mantenere i fatti errori per parecchi anni, mentre l'imposta si aumenta pel primo grado.

Io quindi chiedo al signor ministro se accetta la clausola che l'onorevole relatore accennava come condizione *sine qua non* del voto della Commissione, perchè, qualora non l'accettasse, mi troverei costretto di entrare in più minuti particolari, e portare in più vasto campo la discussione.

PRESIDENTE. Faccio osservare che, secondo l'ordine degli articoli, la questione della durata verrebbe all'articolo 14.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Credo che il deputato Valerio abbia ragione di chiedere che fin d'ora venga deciso questo punto, perchè, come egli bene osserva, se la legge è provvisoria per un anno, non sarà necessario di passare così al vaglio le tabelle, professione per professione, onde vedere se siano collocate tutte al loro posto; che se invece dovesse durare più lungamente, allora certo converrebbe farne un esame più esteso e più profondo. Ripeto quindi che, a mio avviso, la sua proposizione, ancorchè non cada nell'articolo a cui si riferisce nel progetto di legge, è conveniente che venga risolta fin d'ora. Io ho già dichiarato in altre sedute che l'intendimento del Ministero sarebbe che questa legge rimanesse in vigore due anni, cioè il 1856 e il 1857, e ne addussi le ragioni non tanto di convenienza come di necessità. Ma prevedo che il fatto risolverà per se stesso la questione. Conseguentemente io non insisto guari perchè la Camera approvi questa legge per due anni, ed accetto anche di buon grado la proposta della Commissione, perchè, quando il Ministero avrà adempiuto all'obbligo suo di presentare la legge definitiva, la quale è anzi già presentata, e non vi occorrono che alcune modificazioni le quali si faranno in seguito dal Ministero stesso d'accordo colla Commissione, se per qualsiasi motivo il Parlamento non potrà votarla, di necessità bisognerà che la Camera accordi ancora la continuazione della legge presente per un altro anno.

Ecco come mi pare che, in pratica, la questione si risolva col fatto, e che quindi sia inutile l'insistenza del Ministero, perchè sin d'ora si decida che la legge abbia ad essere applicata almeno per due anni.

DI REVEL, relatore. Mi occorre di far osservare che non è la Commissione che abbia messo per condizione che questa legge debba durare solo per il 1856, ma è il progetto stesso del Ministero. Questo, presentando il progetto per l'esercizio provvisorio dei bilanci, domandava, all'articolo 5, per l'anno 1856:

« Il diritto fisso delle patenti dovute dagli esercenti contemplati nella tavola A, annessa alla legge 7 luglio, sarà imposto, ecc. »

La Commissione non ha fatto che intervertire l'ordine della disposizione presentata dal Ministero, onde fosse bene stabilito quali erano gli articoli di legge che dovevano solo aver effetto pel 1856 e quali potessero avere durata continuativa, come è quello della riduzione della tassa sulle vetture in Sardegna.

La Commissione non ha fatto altro che adattarsi alle proposte fatte dal Governo. Ma insiste ora su questo argomento, in quanto che reputa, che, quantunque al fine dell'anno non fosse ancora sancita la legge definitiva, il Governo avendo l'obbligo di ridomandare la continuazione di questa legge che si sta discutendo per l'anno 1857, la Camera potrà allora forse avere qualche maggiore elemento, per cui introdurre qualche emendamento. È nell'idea di migliorare la legge che la Commissione adottò la proposta del Ministero di ridurla al solo 1856, mentre è pure essa convinta di non aver potuto adempiere compiutamente ed in un modo, direi, irrefragabile, al mandato che le era stato commesso che essa domandasse che sia solo sul bilancio del 1856, onde col 1857 si possa migliorare ancora questa medesima legge. Lo ripeto, la proposta della durata di due anni fu fatta solo nell'agitarsi della discussione e non contenevasi nel progetto.

VALERIO. Io non ignorava che nel progetto di legge presentato primitivamente dal Ministero, questa condizione era stata stabilita; ma sapeva eziandio che nel corso della discussione, prima per bocca dell'onorevole deputato Arnolfo, membro della Commissione che deve riferire sulla legge definitiva, poscia, per ripetute dichiarazioni del reggente il dicastero delle finanze, era stato esplicitamente manifestato che per la necessità resa evidente dai fatti, questa legge era destinata a durare un più lungo spazio di tempo. Io desiderava il mantenimento dell'articolo conservato nel progetto della Commissione la cui conservazione era evidentemente resa dubbia da questa discussione e dalle dichiarazioni del ministro cui ho testè accennato.

Non chieggo che si voti ora sopra questo articolo. A me basta la dichiarazione del ministro e della Commissione, certo come sono che questa avrà anche consenziente il voto della Camera. Io pure penso che la forza delle cose ci condurrà là dove ha detto il ministro delle finanze, che cioè verremo all'anno nuovo senza che la legge ci sia presentata, ed il ministro ci chiederà la conferma di questa legge, e forse la Camera la consentirà; ma non è però meno vero che quando noi verremo riconoscendo alcuna delle più gravi ingiustizie, potremo per avventura in tale occasione alzare la voce onde farle cessare. È per questo motivo che io acconsento per ora a non chiedere mutazioni nelle classificazioni della tavola A, le quali mutazioni allungerebbero d'assai le nostre discussioni. Se io non avessi questa garanzia, e fossi certo che la legge, invece di durare un anno solo, e di lasciarmi dritto dopo un anno, di venire a domandare delle mutazioni, costringesse i contribuenti, senza remissione, a doverla sopportare per due anni, allora mi troverei costretto a chiederne molte variazioni, domanda che io non farò, riservandomi solo di prendere la parola sopra altre questioni generali, perchè mi rimane la

speranza che sul finire dell'anno, quando ci verrà chiesta la rinnovazione della presente legge, potrò ottenere modificazioni a quelle disposizioni che saranno riconosciute ledere la giustizia, più palmarmente.

CABELLA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Fino ad ora si discute la tabella, ed io non mi oppongo a questo modo di discussione; ma siccome io vorrei proporre un emendamento al testo della legge, così domando la permissione alla Camera di leggerlo sin d'ora. Nella legge del 1853 c'è l'articolo 20 così espresso:

« Saranno esenti dal diritto proporzionale gli esercenti soggetti ad un diritto fisso di lire 12 o meno, in qualunque classe o tavola siano iscritti. »

Secondo il progetto ministeriale l'esenzione si estenderebbe ora a lire 15; ma di questa modificazione non si farebbe parola nel testo della legge, e risulterebbe soltanto dagli asterischi che si trovano notati presso le cifre della tabella. Conviene che la esenzione sia scritta nella legge; poichè potrebbero occorrere degli errori negli asterischi, ed i contribuenti mancherebbero di garanzia.

Io proporrei dunque di aggiungere dopo gli articoli 1 e 2 una disposizione di legge che dicesse: « Gli esercenti delle tabelle A e B, imposti di un diritto fisso di lire... (lascio la somma in bianco, perchè mi riservo, quando torneremo alla discussione della tabella, di proporre l'estensione del beneficio ad altre classi) e inferiore, sono esenti dal diritto proporzionale. »

Questa aggiunta al testo mi pare necessaria per garanzia di coloro ai quali si vuol concedere l'esenzione.

PRESIDENTE. Sarà stampata e sarà riservata la discussione sopra la medesima.

DI REVEL, relatore. La Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare l'articolo, salva sempre la cifra che rimane da stabilirsi. Io capisco perfettamente che questa disposizione, specialmente nella legge, ovvia alla possibilità di un errore materiale per cui non fosse segnato l'asterisco ad una cifra che lo deve portare: intendo però che questo sia riferibile solo in massima alla tabella A.

CABELLA. Io lo estendo anche alla tabella B, osservando che tre sole categorie sarebbero comprese nella cifra che io proporrei; non vi sono che tre soli gradi all'undicesima classe, imposti di 15 o 10 lire. Tutti gli altri pagano somme superiori alla cifra a cui vorrei estendere il beneficio.

Perciò potrà la Commissione, dopo intesa la mia proposta, accettare senza difficoltà l'aggiunta nel modo che io la propongo; sarà ben lieve il nocimento che ne verrebbe all'erario.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'estensione anche alla tabella B?

DI REVEL, relatore. Si tratta di tre gradi che sono gli ultimi della tabella B; se questo può soddisfare il proponente, credo che la perdita non sarà importante, e l'accetto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Veramente è così tenue il danno che ridonderebbe alle finanze dalla estensione dell'articolo proposto alla tabella B, che per parte del Ministero non vi potrebbe nemmeno essere opposizione, salvo sempre a vedere la cifra a cui vuole l'onorevole proponente applicare la esenzione. Quindi, nel limite di 15 lire, ammetto anche questa estensione.

PRESIDENTE. Il deputato Gastinelli ha facoltà di parlare.

GASTINELLI. Io non intratterrò lungo tempo la Camera. Vedendo quanto poco felice prova di sé abbiano fatta i vari emendamenti proposti finora per raddolcire gli effetti di que-

sto provvisorio progetto di legge, il quale, checchè ne paia altrimenti al Ministero ed alla maggioranza della Commissione, io credo che saprà tuttavia di forte agrume a coloro i quali vengono, sebbene provvisoriamente, senza dati certi, aggravati al pretesto di sollevare altri; io mi asterrò dal formulare espressamente alcun nuovo emendamento. Non mi posso però astenere dal proporre alla Camera, ed amerei di avere dal Ministero e dalla Commissione la soluzione di un dubbio, del possibile miglioramento nelle graduazioni della tabella A, nel costante mio intendimento che lo scopo di questa legge dovesse essere di acquetare i richiami insorti, senza andare all'incontro di nuovi richiami che certamente la medesima farà, nel presente suo tenore, insorgere. Gli è perciò che io applaudiva all'emendamento dell'onorevole deputato Biancheri, il quale per questo scopo limitava la discussione ed ogni deliberazione della Camera alla tabella A, per cui e intorno a cui erano sorti esclusivamente quei richiami. La maggioranza della Camera ha altrimenti opinato, ed io chino il capo alla sua decisione.

Tuttavia, stando in ora nel tema di questa stessa tabella A ed alla maniera di avvicinarla a quello scopo, parmi che gli appunti che si facevano con meno giustizia, a mio avviso, all'emendamento Biancheri, sussistano tutti nel progetto del Ministero e della Commissione, ed anzi nell'estesa del progetto alle altre tabelle verranno i medesimi del pari ad accrescersi in estesa ed in peso.

L'appunto più grave a quell'emendamento, fatto dall'onorevole Robecchi, a ciò si riduceva che, ove si trattasse soltanto di sgravare le inferiori classi, si sarebbe potuto arrestarci alla tabella A; ma, a petto dello sgravio stando l'aggravamento delle classi presunte più agiate, coloro che si sentiranno aggravati non vedranno di buon occhio questo aggravio unitamente al rimaudo ad altro tempo e ad un definitivo assesto del possibile aggravio in altre tabelle.

Ora questo stesso lagnò potranno trovarlo in oggi, e i contribuenti della tabella A, e gli altri delle altre tabelle; perchè vi sono ancora contribuenti esclusi da quelle tabelle che non vengono da questa legge aggravati, e sono, che è più, possessori di fondi, i quali non sono imposti; e quando si venisse anche ad estendere maggiormente ed a comprendere con simile altra legge provvisoria simili contribuzioni, potrebbero tutti ancora accusare questo aggravio, nella considerazione che potevano simili sollievi ottenersi da maggiori economie del Tesoro negli impieghi e nelle collocazioni a riposo; considerazioni che oggimai si traducono in un universale grido che si ode ad ogni passo ed in bocca di ciascuno.

A fronte del che io credo che debba riguardarsi due volte prima di giungere in via provvisoria e fra incogniti dati ad aggravare la condizione degli attuali contribuenti, e poichè avrei desiderato si pensasse prima ad ogni via di sgravio senza quel contemporaneo aggravamento, mi sono domandato se non si sarebbe potuto, senza maggiore discapito dell'erario, ottenere questo disgravio, se non così grande per tutti, ma di notevole sollievo, senza procedere subito ad un aggravio per altri; se invece di aumentare la cifra dell'attuale imposta per gli uni di una metà, per diminuirli poi di un'altra metà per gli altri, non si fosse potuto ritenere per primo grado la cifra attuale, facendo quindi la diminuzione di un quarto dapprima di un altro dappoi, cosicchè la prima cifra, per esempio, nella prima classe rimanesse di lire 300, come è attualmente, la seconda fosse media fra le 300 e le 150, ossia lire 225, la terza si riducesse al progetto della Commissione in lire 150. Lo sgravio ci sarebbe pur sempre per la metà dei contri-

buenti, senza il contemporaneo aggravio; ed il Tesoro non verrebbe a scapitarne, poichè la metà dei contribuenti che ora si colloca in primo ed in secondo grado, si collocerebbe tutta nel primo; cosicchè per questa metà, se non vi sarebbe sgravio, neppur sarebbvi aggravio; fra l'altra metà poi si ripartirebbe il sollievo.

Parmi che da questo metodo si ritrarrebbero due notevoli vantaggi. Il primo, o signori, ed è il principale, che noi, intendendo ad acquetare i reclami insorti, non andremmo incontro a sollevarne degli altri da parte di coloro che vorrebbero il progetto del Ministero e della Commissione aggravare. Sento bene appuntarmi che la parte dei contribuenti che si vuole aggravare è la classe agiata; che così si colpisce l'aristocrazia del danaro, e si colpisce in favore dell'infima classe.

Signori! Io non mi lascio illudere da queste parole. Questa classe, che noi vogliamo aggravare, rappresenta la classe di coloro che concorrono, od i più, a comporre nella società il ceto medio, quel ceto che noi dobbiamo avere gran cura di tenere affezionato alle nostre libere istituzioni. Per me il maggior guadagno nella più parte degli individui di questo ceto rappresenta un maggior lavoro, il quale non è sempre un indizio della maggiore agiatezza, ma è il più sovente determinato, imperiosamente espresso dalle condizioni di famiglia.

Un celibe può contentarsi di un mediocre lavoro, perchè gli basta un mediocre guadagno; colui che ha moglie e prole, voglia o no, è astretto sovente a lavorare di più per guadagnare di più; quindi il maggiore aggravio che gli apporta non è per me fondato sull'indizio di maggiore agiatezza.

Si soggiungerà che, facendosi questa graduazione cumulativamente, si metteranno nel primo grado quelle professioni che danno maggior profitto, a cagion d'esempio, l'oreficeria, ecc. Io non so, o signori, e tanto meno credo che anche nelle principali città di Torino e Genova, se tutti gli orefici o la maggior parte di essi faranno un annuo guadagno di 15,000 lire, per poter sottostare ad una graduazione di 450 lire, ritenuto colla Commissione che la tassa sulle patenti abbia un rapporto del 3 per cento al reddito netto; appena credo che tutti o la maggior parte siano per avere un annuo netto profitto di lire 9000, se si volesse anche la tassa riportare alla proporzione del 5 per cento.

Aggiungete poi le sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, e voi vedete come resterebbe sovraccaricata questa parte di contribuenti, e ditemi se siete o potete essere sicuri che questo progetto non sia per suscitare maggiori richiami di quelli che dobbiamo voler solo provvisoriamente acquetare.

L'altro vantaggio che si ritrarrebbe da questa meno salutaria graduazione sarebbe appunto quello di non suscitare emulazioni, rancori fra i diversi graduati, di agevolare per ciò stesso quelle graduazioni. Perciocchè mi par evidente che non si di mal occhio si veda e si possa vedere l'un compagno dello stesso mestiere sollevarsi del quarto, anzichè della metà della tassa, e che questa stessa diminuzione in meno sensibile grado non possa dar luogo a sì ostinata insistenza per essere dal superiore all'inferiore grado trasportata.

Ora, se lo scopo di questa provvisoria legge deve essere di sopire i rancori, di acquetare i richiami, e non di suscitare dei nuovi, io credo che, anche in via accessoria, con questo da me proposto riparto si raggiungerebbe piuttosto il fine che ci dovevamo aver proposto nel votare la legge stessa.

Ho già detto da principio che io volevo semplicemente esporre un mio pensiero a cui aspettava la risposta dal Mini-

stero o dalla Commissione, perciocchè dopo la prova fatta dagli emendamenti finora proposti, non oserei proporre per mio conto un nuovo, sebben semplicissimo, e consistente solo nel ritenere come primo grado la cifra che attualmente si paga; per ultimo quella che vi è proposta dalla Commissione, e per grado intermedio, la media tra la tassa che attualmente si paga e la sua metà.

E perciò ho esposto codesto mio pensiero, perchè, come da principio, così ora di bel nuovo protesto che, se il mio voto è acquistato allo scopo di sollevare, per quanto è possibile, le classi inferiori, non ardisco però procedere più oltre in quello, aggravando le classi superiori, allora massimamente che si tratta di legge meramente provvisoria, allora che non si hanno positivi elementi per procedere a quell'aggravio, allora in fine che potrebbesi senza quell'aggravio ottenere tuttavia quel qualunque sollievo che basti ad attutire gli insorti richiami.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. In poche parole dirò che non posso accettare questo emendamento, perchè ha i difetti stessi di quelli che furono anteriormente respinti.

In primo luogo è per sè ingiusto, perchè, se veramente è riconosciuto dall'esperienza del passato, che vi siano molti contribuenti i quali possano e debbano, a tenore della distribuzione equitativa della tassa, pagare di più di quello che si paga attualmente col diritto fisso, non si deve stabilire una tassa la quale è riconosciuta inferiore.

L'altro inconveniente poi è una soverchia diminuzione nel prodotto, perchè parte dal diritto fisso attuale, il quale è comune a tutti, e lo stabilisce unicamente per la metà dei contribuenti, e poi gli altri due gradi li diminuisce, l'uno di un quarto e l'altro di un altro quarto. Ben vede adunque che non può più dare lo stesso prodotto che è portato dal progetto attuale del Ministero e della Commissione, il quale, se è vero che diminuisce della metà la tassa per il terzo grado, che comprende la metà dei contribuenti, è pur vero però che per un sesto e mezzo lascia la tassa qual è, e per un altro sesto aumenta la tassa del doppio; dimodochè quello che perde colla riduzione della tassa nel terzo grado, se non l'acquista interamente, almeno lo ricupera in parte coll'aumento che proviene dall'elevazione della tassa del primo grado. Ma nel suo sistema non c'è alcun aumento di tassa, non c'è che riduzione, cosicchè la metà dei contribuenti viene a pagare chi la metà, chi un quarto di meno di quello che si paga attualmente.

Non potrei adunque accettare quella proposta.

GASTINELLI. Che coloro i quali verrebbero in questa tabella A ad aggravarsi abbiano nelle loro consegne mostrato che potevano pagare più di quello che pagano attualmente, non è finora per me che un'asserzione gratuita, perchè l'onorevole ministro reggente delle finanze ci ha bensì citate consegne di banchieri e di avvocati, ma non ci ha citato prima di quest'oggi consegne degli esercenti compresi in questa tabella. Oggi solamente, e ad altro scopo, parlando della città di Nizza, ha accennato a simili consegne per parte di quei contribuenti. Io l'ho seguito nel suo parlare, ed ho avvertito che questi contribuenti, i quali, secondo che ei diceva, hanno consegnato più che quelli di altre città, non giungevano tuttavia in quelle consegne alla cifra che ora si porrebbe per primo grado in questa tabella. Dal che dovetti confermarmi nel mio pensiero che, postochè gli esercenti di simili mestieri in Nizza, i quali nella loro lealtà dal ministro applauditi, consegnarono al disotto di quella cifra, è evidente che noi, portando a simile cifra nel presente progetto di legge il grado

in primo luogo assegnato, aggraviamo evidentemente costoro e con essi tutti gli altri.

Tanto mi era dimenticato di osservare testè.

Ora soggiungo in appoggio della mia proposta, e osservo che, frapponendo il grado medio tra la cifra che ora si paga dai contribuenti e la massima diminuzione proposta dalla Commissione, verremo ad ottenere lo stesso risultato quanto alla perdita dell'erario, con sola avvertenza al modo di graduazione, perchè una metà continuerebbe a rimanere graduata nella cifra che ora paga, dove nel progetto della Commissione aggravasi per un sesto portandolo nel primo grado, ritenuto solo un terzo nel secondo grado, che sarebbe il primo nella mia proposta.

La differenza sta, che nel progetto ministeriale e della Commissione si diminuisce tosto di una metà codesta cifra, mentre io vorrei che si diminuisse solamente di un quarto da prima, e che in questo inferiore grado si mettesse una porzione di questa restante metà.

La restante porzione dei contribuenti porterebbesi nell'ultimo grado diminuito ancora di un quarto, e che rappresenta la cifra della Commissione.

Dando così una metà dei contribuenti al primo grado, due sesti al secondo, un sesto al terzo, avrannosi, senza altrui aggravio, gli stessi risultamenti.

Vera cosa è che con queste modificazioni non verrà totalmente sgravata la metà dei contribuenti, come lo sarebbe nel progetto della Commissione; ma tra il non fare un compiuto beneficio, vogliate anco, tra il non contentar esattamente gli altrui richiami, e lo arrischiarsi a commettere alcuna ingiustizia ed esporci a nuovi e forse maggiori lagni, io non credo che sia luogo a dubitare su ciò che si abbia piuttosto in queste incertezze a deliberare.

DI REVEL, relatore. Credo che occupandoci di questa legge non sia stato unico pensiero del Governo e della Commissione e crederci anche della Camera di portare alleviamento a tutti gli esercenti professioni, i quali sono ora gravati dalle tasse. In principio è stato predominante il sentimento di portare alleviamento ad una classe di esercenti che abbiamo riconosciuto essere la più meritevole di essere sollevata in ragione della sua minore agiatezza comparativa; ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo altresì avuto per iscopo d'introdurre una maggiore perequazione nelle tasse rispetto ai contribuenti che abbiamo riconosciuto essere insufficientemente tassati, cosicchè bisognava anche valersi di questa occasione per venirli maggiormente a perequare.

Questi principii sono quelli che hanno dominato essenzialmente nella compilazione della tabella A. Noi abbiamo introdotti tre distinti diritti laddove non ve ne era che uno; ma nella graduazione non abbiamo portato che un sesto dei contribuenti in una condizione meno favorevole, rispetto alla tassa, di quello che lo siano attualmente. Gli altri cinque sesti noi li abbiamo lasciati o nelle categorie in cui erano o li abbiamo diminuiti. Quindi la proposta che viene facendo l'onorevole preopinante sarebbe intesa unicamente a sgravare ma non a compensare, in modo equo, la perdita che in parte lo Stato verrebbe a fare. Diffatti, per farsi un'idea della proposta dell'onorevole preopinante, bisogna istituire dei calcoli di proporzione.

Egli ha detto che la sua proposta era diretta a che una metà dei contribuenti venisse conservata nella condizione in cui si trova, che una metà venisse alleggerita con una diminuzione maggiore...

GASTINELLI. L'altra metà si divida per un terzo nel primo grado e per un sesto nel secondo.

DI REVEL, relatore. Non è possibile improvvisare dei calcoli; bisognerà allora che la sua proposta sia formolata specificamente, onde poterla valutare, perchè, se cambiamo le proporzioni di ragguaglio, veniamo a risultati inversi; stando la proposta che volesse mantenere la metà nell'attuale grado e diritto, e l'altra dovesse scomparsi in due, io venivo a provarvi che vi era una perdita sul computo attuale.

Noi non abbiamo ancora parlato che delle cifre, non della graduazione, e mi pare che questa proposta sia sempre quanto meno intempestiva in questo momento, perchè il diritto e la graduazione possono dare risultati diversi; poichè, aumentando il diritto e ponendo nella graduazione un numero minore di contribuenti nei primi gradi, si avrà ancora una diminuzione; ovvero, se non aumentate i diritti, ma nella graduazione ne mettete molti nei primi gradi e pochi negli inferiori, potete avere un risultamento diametralmente opposto, quindi è impossibile poter giudicare issotatto del merito, delle conseguenze finanziarie di una tale proposta.

Formoli la sua proposta, dica la quantità che intende porre nella prima e nella seconda classe, applichi in tale conformità uno dei diritti portati dalla tabella, e poi vedrà quali siano per essere i risultati.

La Commissione sarebbe lietissima se si potesse trovar modo di alleggerire ancora di più le classi inferiori, purchè non si andasse più oltre nella diminuzione della rendita delle finanze; quindi, ripeto, non si potrebbero istituire dei calcoli finchè non sono stabiliti dei dati positivi sui quali fondarli.

Quindi, in quanto a me, ritorno al principio della Commissione. Non si ebbe unicamente di mira di ridurre le tasse portate dalla tabella A; l'oggetto è stato soltanto di ridurre la metà della tassa ad una delle quote minori a favore dei meno agiati dei contribuenti, di mantenerne una porzione nello *statu quo*, e di accrescere poi la tassa dei più agiati, non solo per alleggerire la perdita, ma segnatamente perchè si riconosce che nelle superiori categorie ve ne erano di quelli suscettibili di una tassa maggiore.

Domando, per esempio, se per gli albergatori di Torino si possa dire proporzionata una tassa di lire 500, mentre tra uno ed un altro albergo vi sono delle sproporzioni enormi. Evidentemente se un albergo può sopportare una tassa di 500 lire, può subirla anche di 450.

Ed io credo che con questa modificazione non solo non si faccia un'ingiustizia, ma si faccia una giustizia comparativamente a quegli altri che, posti in una condizione infinitamente inferiore, tuttavia devono pagare lire 450 di diritto, secondo la tabella proposta dalla Commissione.

Quando questa proposta sia formolata in termini che si possano apprezzare, e su cui si possano istituire calcoli, allora la Commissione vedrà se possa accettarsi.

Ma per ora dichiaro che, se l'onorevole preopinante parte dal punto che con si possa accrescere la tassa a riguardo di alcuni contribuenti, io dico schietto, la Commissione la deve respingere fin d'ora.

GASTINELLI. Domando la parola per ispiegare la proposta.

Io non intendo stabilire qui un principio assoluto; parto dall'idea che, per quanto è possibile, in una legge provvisoria (e concreto quest'idea per la tabella A senza occuparmi delle altre), noi dobbiamo cercare benissimo di sollevare un indebito aggravio e di acquietare i giusti richiami, ma non avventurarsi ad aumenti che tornino in altrui aggravio, quando possiamo ottenere gli stessi risultati per l'erario senza procedere a quest'aumento.

La questione, per me, è concretata per la tabella *A*, nè mi occupo per ora delle altre tabelle *B* e *C*. Mi si dice che non è possibile ottenere lo stesso risultato; rispondo che i calcoli sono evidenti, ed io non ho difficoltà di presentare la mia proposta alla Commissione, che si riduce, in poche parole, a ritenere il primo grado della tabella *A*, secondo la presente tassa, crearne un medio fra questo ed il terzo grado del progetto in deliberazione, graduando poscia a questo modo; cioè, il primo grado, espresso dalla cifra media della Commissione, deve contenere una metà dei contribuenti; secondo grado, espresso dalla cifra media diminuita d'un quarto, i due sesti dei contribuenti; l'ultimo sesto si applicherà al terzo grado, che rappresenta la cifra finale della Commissione.

È vero che questa proposta si connetterebbe colla graduazione, e la Camera potrebbe, quando si trattasse di essa, deliberare se voglia votare complessivamente la proposta colla graduazione; ma neppure nel progetto della Commissione sappiamo ancora se essa accetterà gli articoli di graduazione come furono presentati.

Accettandosi la mia proposta, io credo che, senza aggravare per nulla la tabella *A*, noi otteniamo gli stessi risultati che ci propone il Ministero e la Commissione.

PRESIDENTE. Fa una proposizione espressa su cui debba interrogare la Camera?

GASTINELLI. La Commissione avendomi detto che non poteva rispondere improvvisamente, io osservai che non aveva difficoltà a comunicarle la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe sospendere la discussione della tabella.

GASTINELLI. Io non ho difficoltà di trasmettere la mia proposta alla Commissione.

PRESIDENTE. Conviene tuttavia che io interroghi la Camera per vedere se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Ora domando alla Camera se intenda rimandarla alla Commissione e che si sospenda quindi la discussione su questa tabella.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Farei un'osservazione d'ordine. Io rinnovo la preghiera che ho mosso alla Camera in principio di questa discussione, di voler seguire il sistema già adottato dal Parlamento in parecchie discussioni importanti, cioè che quando un deputato desidera di proporre un emendamento essenziale, lo voglia deporre per tempo sul banco della Presidenza, onde venga stampato e distribuito.

In materia tanto grave, se noi deliberiamo improvvisamente sugli emendamenti, facilmente sconvolgeremo tutta la legge, perchè vi sono molte proposte che, esaminate così superficialmente, come si possono esaminare pendente la discussione, sembrano utili, ma in realtà non lo sono.

Per conseguenza, io rinnovo un'altra volta la preghiera, affinchè se taluno intende di proporre emendamenti essenziali, voglia presentarli in tempo, onde vengano stampati e distribuiti prima della seduta in cui si dovranno discutere.

GASTINELLI. Mi sia permesso di dire, per mia giustificazione, che io non aveva pensato a proporre alcuna speciale osservazione quando mi lusingava di veder accolta la proposta Biancheri; ma, vedutala respinta e venuti a discutere tutta la legge, ho dovuto riguardare due volte agli aggravii di che il progetto minaccia i presupposti migliori contribuenti, ed occuparmi di un primo sgravio in questa tabella.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

DI REVEL, relatore. Se ho ben colpito nel segno, la pro-

posta dell'onorevole deputato Gastinelli tenderebbe non solo a mutare lo scomparto delle cifre dei redditi, ma altresì il modo di graduazione, perchè egli è impossibile farsi un criterio senza questi due elementi riuniti. Secondo la proposta della Commissione, scompartendosi i gradi in tre, di cui l'uno sia la metà maggiore del diritto unico attuale, l'altro la metà minore; e quindi graduando gli esercenti compresi in questa classe a norma della proposta, cioè che due su dodici siano collocati nel primo grado, quattro nel secondo, il rimanente nell'ultimo, noi, presa per base la prima casella della tabella, quella cioè di lire 450, 300, 150, avremmo per totale della liquidazione la somma di lire 3000.

Secondo la proposta dell'onorevole Gastinelli, egli vorrebbe non mutare la cifra attuale pel primo grado, ma che si facesse un grado medio tra le lire 300, che è il diritto attuale, e le lire 150, che sarebbe il diritto minimo proposto dalla Commissione. La media di questa cifra sarebbe 225. Ora la sua graduazione non è più come quella della Commissione; egli vuole conservare in primo grado la metà, ed introdurre nel secondo grado un terzo e nell'ultimo un sesto.

I risultati aritmetici sono identici: 6 a lire 300, fanno lire 1800; 4 a 225, fanno lire 900; 2 a 150, fanno 300: totale lire 3000. Dunque sotto questo aspetto le finanze non avrebbero una perdita; ma, domando io, se, preoccupandosi egli troppo di quel sesto su 12 che verrà a pagare la metà più di quello che paga attualmente, forse non abbia perduto di mira che egli non isgrava quanti sono già sgravati nel progetto di legge. In questo la metà dei contribuenti a 500 lire non verrà a pagare che 150 lire, mentre invece, secondo il suo progetto, due soli non pagheranno che 150 lire, gli altri quattro ne pagheranno 225.

Quindi, sebbene egli sia partito dalla base di sgravare, mentre non muta per nulla la condizione delle finanze, non arreca ai contribuenti quel beneficio che è in animo della Commissione di apportare: infatti sei su dodici li mantiene nello stato attuale, a quattro diminuisce la tassa di un quarto, due soli non pagano che 150 lire, mentre nel progetto della Commissione questi ultimi sarebbero sei: la Commissione diminuisce della metà l'imposta per la metà dei contribuenti, egli accresce per un quarto degli esercenti la somma proposta dalla Commissione.

Per questi motivi, e astrazione fatta dalla finanza pubblica, i cui interessi non sono toccati, io non posso accettare la sua proposta.

Nè credo necessario rimandare la discussione onde la Commissione possa studiare questa questione, perchè essa si presenta evidentissima; sotto il rapporto finanziario i risultati sono gli stessi; sotto l'aspetto di alleviamento delle classi meno agiate, la sua proposta conduce al risultato che l'aumento che noi domandiamo ai più agiati, egli lo imputa ai meno favoriti dalla fortuna.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposizione del deputato Gastinelli...

GASTINELLI. Sin da principio ho dichiarato che non intendeva di proporre formalmente un nuovo emendamento in vista del naufragio dei già proposti. Io fui mosso nell'esposizione del mio pensiero dall'intento di evitare ogni possibile altrui aggravio nel sollievo che si tenta per le inferiori classi; bastami che la Camera abbia conosciuta l'espressione di quel mio desiderio; se la Commissione ed il Ministero sono contrari al proposto mio intendimento, io non voglio insistere per l'accettazione di alcun specifico emendamento.

PRESIDENTE. Il deputato Cabella ha facoltà di parlare sopra la tabella *A*.

CABELLA. Vengo a proporre che l'esenzione dal diritto proporzionale sia estesa ai contribuenti delle tabelle *A* e *B*.

DE REVEL, relatore. (*Interrompendo*) Chiedo per un istante di parlare per una mozione d'ordine. Siccome dobbiamo veder modo di non intralciare la discussione, essendo ora noi alla tabella *A*, parmi che sarebbe più semplice e più conveniente che il deputato Cabella facesse per ora la proposta e le osservazioni che crede relativamente soltanto a questa tabella *A*, così non mi s'intralcerebbe la discussione.

CABELLA. Mi restringerò per ora alla tabella *A*. Propongo dunque di estendere l'esenzione dal diritto proporzionale a tutti gli esercenti della tabella *A*, la cui quota d'imposta ascende a lire 20 o ad una somma inferiore. Secondo la legge del 1853, erano esenti quelli che pagavano lire 12. Secondo il progetto della Commissione sono esenti tutti quelli che pagano la somma di lire 15.

Osservando la tabella *A*, quelli ai quali sarebbe esteso il beneficio dell'esenzione, appartenerebbero soltanto a quattro categorie; al disopra di esse vi sarebbero altre quattro di contribuenti a lire 16, altre quattro di contribuenti a lire 18, finalmente altre cinque di contribuenti a lire 20. La mia proposta tenderebbe così ad estendere l'esenzione a tutti questi esercenti imposti di lire 16, 18 e 20, e così ad altre 17 categorie.

Prima di sviluppare i motivi della mia proposizione, permetterò alcune idee, onde ben s'intenda in qual senso io intendo farla.

Il mio discorso non è discorso di opposizione, poichè siamo d'accordo col Ministero e colla Commissione di sollevare quanto è possibile i contribuenti più aggravati e che meritano maggiori riguardi.

Noi ci tendiamo la mano, percorriamo la medesima via; colla sola differenza che io vorrei spingere il Ministero e la Commissione in questa via un po' più in là che essi non siano andati. Ci separeremo al punto in cui, cessando di alleggerire il peso ad alcuni contribuenti, si vuole accrescerlo ad altri. Ma sino a questo punto noi siamo d'accordo. Più: il Ministero ha dichiarato che, ove dalla discussione sorgano emendamenti che a lui paiano giusti, li accetterà: la Commissione ha dichiarato a sua volta che è disposta ad accettare i miglioramenti di cui la legge potrà essere suscettibile. Ciò posto, è dovere del deputato di mostrare al Ministero che il sollievo che esso vuole dare alle classi povere è troppo ristretto.

Su questo punto debbo avvertire che io non intendo l'ufficio del deputato al modo che lo intende il ministro reggente le finanze, nè di accogliere il rimprovero da lui fatto in una delle scorse tornate, allorchè disse che credeva ufficio di cattivo deputato quello che tendesse a menomare le imposte a scapito dell'erario. Nella natura delle istituzioni che ci reggono sta appunto che i deputati siano qui i rappresentanti dei contribuenti e debbano quindi difendere i loro interessi. Anticamente le imposizioni si chiamavano donativi, e i donativi si chiedevano dai Governi agli stati generali, i quali erano chiamati a votarli, e il loro ufficio era di restringere anzichè allargare la mano. Se mutarono i nomi, non mutò la sostanza delle cose. Dovere del deputato è difendere gl'interessi dei contribuenti, limitare al possibile ciò che allora si chiamava il donativo, non già accrescerlo.

Ciò premesso, protesto prima di tutto che io non ammetto il principio da cui è informato il progetto di legge in discussione. Lo credo irrazionale ed ingiusto: irrazionale, perchè tende a colpire il contribuente non secondo le sue facoltà, ma in modo arbitrario e quasi alla cieca; ingiusto, perchè colla

graduazione forzata si obbliga una gran parte dei contribuenti a dare più che non possono o a pagare tributi eguali a quelli che pagano altri più ricchi e più felici di loro. Ho sempre deplorato che il Governo abbia creduto di abolire la legge del 1851.

Quella legge, secondo me, era l'unica fondata sopra un principio razionale. Colla legge del 1855 si è abbandonata la buona via. Se il Governo non si fosse spaventato dei primi risultati, se invece di tornare indietro avesse cercato a migliorare il sistema di quella legge, a quest'ora gl'inconvenienti sarebbero cessati; a quest'ora forse avrebbe raggiunta quella meta che ancora si affanna di raggiungere con misure poco opportune. Ma queste questioni avranno più appropriata sede allorchè si discuterà il progetto di legge definitivo. Io fo questa protesta soltanto per avvertire che, discendendo a discutere la legge provvisoria, non intendo di adottarne il principio. Quale dovrebbe essere nel momento presente lo scopo precipuo della legge provvisoria? Lo ha ben definito, a mio credere, poc'anzi, l'onorevole deputato Gastinelli, che cioè altro non si dovrebbe fare che rendere ragione ai reclami sollevatisi da ogni parte contro la legge del 1853, sgravare i contribuenti che erano da quella più aggravati.

Per questo ho votato l'emendamento Biancheri: e mi duole che non sia stato accettato, perchè avrebbe raggiunto lo scopo della legge senza recare nessun aggravio.

Ma, poichè l'emendamento Biancheri fu respinto, vediamo ciò che rimanga a fare. Si tratta d'una legge provvisoria. Ebbene, intendo che in via provvisoria si tolga un peso che si riconosce troppo grave; non intendo che se ne impongano altri dei quali non ancora è provata la giustizia.

In materia d'imposte non c'è sistema peggiore di quello di andare innanzi per misure provvisorie. L'assetto delle imposte richiede studi profondi, i quali certo non si possono fare ad ogni istante. Il mutare spesso basi e qualità d'imposte porta gravi turbamenti così nell'amministrazione dello Stato, come negli interessi dei contribuenti; si fa anche luogo ad errori ed abusi, che è difficile prevedere e porvi rimedio.

Soprattutto poi non intendo che si aumentino i carichi ai contribuenti, mentre il Ministero confessa di non aver dati sufficienti a giustificarli.

Io mi meraviglio che il Ministero abbia creduto poterci proporre aumenti d'imposta mentre confessava di non potercene rendere adeguata ragione; e non minor meraviglia mi fece che la Commissione, invece di rifiutare, per questo motivo, la legge provvisoria nelle parti in cui aggrava i contribuenti, abbia creduto accettarla. È vero però che essa si riservò di accettare gli emendamenti che dalla discussione le fossero sembrati utili e giusti. Ma, a mio senso, era meglio rifiutare il consenso.

Io consento dunque alla legge provvisoria nel senso dell'onorevole deputato Gastinelli, in quanto tende a sollevare, non ad aggravare i contribuenti. Non è necessario cercare un compenso alla diminuzione di rendita che la riforma reccherà alle finanze, perchè credo che esse sono in grado di tollerarla senza nocimento dello Stato.

Premesse queste riflessioni, perchè resti ben inteso in qual senso io discendo alla discussione della legge, passo ad esporre le ragioni per le quali vorrei estendere fino agli esercenti tassati di lire 20 l'esenzione del diritto proporzionale.

Il primo motivo si è che colla mia proposta di poco si verrà ad accrescere il danno dell'erario. Questo danno si può esattamente stabilire in cifre, nel che io non sono d'accordo coll'onorevole relatore, che crede non potersi stabilire. Vedia-

molo così in rapporto al diritto fisso come in rapporto al proporzionale.

È cosa indubitata che, per il diritto fisso, il nuovo progetto di legge viene a portare la diminuzione di un sesto preciso, comparativamente alla legge del 1853.

Ora il ministro ha ammesso che la total rendita della legge sulle patenti è di tre milioni.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Tre milioni e quattrocento mila lire.

CABELLA. Ho letto le discussioni che non ho presenziato, ho ascoltato attentamente le discussioni degli scorsi giorni, e ritengo che il ministro fissò a tre milioni la rendita di questa tassa; tre milioni sono portati in bilancio a questo titolo.

Or bene, di questi tre milioni, 800,000 lire si assegnano al diritto proporzionale, 2,200,000 lire al diritto fisso.

Nella discussione di lunedì scorso, se non erro, il signor ministro disse dapprima che alla tabella A, sul diritto fisso, dev'essere attribuita la metà; poi ammise che poteva anche forse attribuirsi soltanto la metà.

Nella prima ipotesi, i due terzi di 2,200,000 lire corrisponderebbero a lire 1,400,000; nella seconda, la metà ascenderebbe a lire 1,200,000. Il sesto, nella prima ipotesi, sarebbe lire 240,000, nella seconda, sarebbe lire 183,000.

Quindi noi siamo certi che la diminuzione di rendita proveniente, quanto al diritto fisso, dal nuovo progetto è racchiusa tra la cifra di lire 240,000, e quella di lire 183,000.

Vediamo ora quale sia la diminuzione rapporto al diritto proporzionale.

La legge del 1853, sopra 49 categorie, ne esentava diciotto; secondo il nuovo progetto, 66 sopra 147 sarebbero le categorie esentate. Riducendo questi rapporti allo stesso denominatore, si avranno, secondo la legge del 1853, cinquantatré categorie esentate sopra la cifra di 147. Poiché $18/49$ sono eguali a $34/147$. La differenza sarebbe di sole 12 categorie.

Una più esatta analisi della nuova tabella, paragonata con quella del 1853, ci conduce al medesimo risultato.

Infatti nella settima colonna che, riflette i comuni la cui popolazione non eccede i duemila abitanti, non avvi alcuna differenza tra la legge del 1853 ed il nuovo progetto; poichè, secondo la legge 7 luglio, in questi comuni le ultime cinque classi sono tutte esenti. Col nuovo progetto si aggiunge la esenzione al solo terzo grado della seconda classe; ma in contraccambio si grava il terzo grado della terza classe che era esente e che non lo sarà più. Quindi si pareggiano le condizioni.

Nella sesta colonna, la differenza fra le due tabelle è di una sola categoria; poichè, secondo la legge del 1853, le tre prime classi soltanto erano gravate, le ultime quattro esenti; secondo il progetto in discussione, si aggiunge l'esenzione al solo terzo grado della seconda, e della terza classe, ma per contro si toglie l'esenzione al primo grado della quarta classe; la differenza è così di un sol grado, di una sola classe.

Nella quinta, due sole classi di contribuenti acquistano esenzione, poichè, secondo la legge 7 luglio, erano esenti le sole tre ultime categorie; secondo il nuovo progetto, si aggiunge l'esenzione al solo terzo grado della terza e quarta classe: differenza: un solo grado di due sole classi.

Lo stesso si dica della quarta colonna, ove l'esenzione è dal nuovo progetto estesa al solo terzo grado di due classi. Nella terza si aggiunge pure l'esenzione al terzo grado di due sole classi. Nella seconda è aggiunta soltanto l'esenzione al terzo grado di tre classi. Finalmente nella prima colonna vengono ad essere esentati gli esercenti del solo terzo grado delle due

ultime classi. Totale 12 categorie di esercenti, ai quali è esteso il beneficio, come abbiamo detto.

Ora, ritenendo che il diritto proporzionale renda la somma di 800,000 lire, e ritenendo pure che questa rendita provenga per metà dagli esercenti della tavola A (ipotesi già consentita), ne segue che la diminuzione di rendita proveniente dalle nuove esenzioni non può eccedere la somma di lire 33,000. Infatti, sopra 147 categorie della tavola A, le dodici nuovamente esentate rappresenterebbero il dodicesimo degli esercenti. Se la rendita del diritto proporzionale di questa tavola ascende a lire 800,000, il dodicesimo corrisponde a lire 33,000, come vi diceva ieri il deputato Casaretto.

Ecco come sono giustificati perfettamente i nostri calcoli. E notate che, quando calcoliamo la perdita al dodicesimo, crediamo di abbondare, perchè l'esenzione cade sopra le classi più povere. I nuovi esentati sono tutti nel terzo grado. Nemmeno si può dire che siano i più numerosi, perchè, ove si ponderino esattamente le sette classi che compongono la tabella A, troveremo che gli esercenti più numerosi non sono quelli delle ultime colonne, ma quelli delle colonne intermedie e tutti nel terzo grado. Quindi questi contribuenti, che pagano certi fitti minori, devono portare minore tributo al diritto proporzionale che ha il suo maggiore alimento dai grossi fitti, del primo e secondo grado.

Sommiamo ora la cifra della perdita che il nuovo progetto reca alle finanze: sul diritto fisso, da lire 183,000 a 240,000; sul diritto proporzionale, lire 33,000. Totale da lire 216,000 a 273,000.

Estendendo l'esenzione del diritto proporzionale alle categorie dei contribuenti, imposti del diritto fisso di lire 20 o meno, secondo che io propongo, quale sarà il maggior danno che ne patirà il Tesoro? Ecco: 17 categorie formano un poco meno di un dodicesimo e mezzo della totalità degli esercenti. Secondo i calcoli che sopra abbiamo istituiti, ne verrebbe una nuova diminuzione di rendita di lire 50,000. Ecco tutto il disavanzo che la mia proposta cagionerebbe alle finanze.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Mi permetta: aggiunga ancora la diminuzione stabilita in favore del commercio ambulante che si fa sulle piazze, e poi aggiunga le deficienze che provengono dal fare la graduazione cumulativamente fra tutte le professioni di una classe, mentre invece era stabilita per professione. Faccia questi calcoli, e poi vedrà a che cosa ascenderà la diminuzione risultante da questo progetto di legge.

CABELLA. Fo osservare al signor ministro che questo non sarebbe un nuovo beneficio concesso dal progetto in discussione. Trovo infatti nell'articolo 22 della legge 1853 che sono esenti dalla tassa i mercanti senza bottega (n° 6), i venditori ambulanti (n° 11), ecc., ecc.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. (Intervompendo) Perchè non si faccia un errore di calcolo che si dovrebbe poi rifare, mi permetta di accennare bene la diminuzione a cui io alludevo. I mercanti contro i muri, sotto tende o sparsi in siti pubblici, i quali sono numerosi nelle grandi e nelle piccole città, non pagheranno che la metà del diritto che pagavano prima. Poi c'è l'altra osservazione, che sono collocati nel primo grado non più per professione, ma cumulativamente fra tutte le professioni della stessa categoria e della stessa classe.

È difficile il fare calcoli esatti su questo punto, ma si può ritenere che la diminuzione non sarà certo leggiera.

CABELLA. Nella tabella A della legge 1853 non vi era graduazione di esercenti in più gradi. Quindi non si può invo-

care il sistema di gradazione cumulativa per argomentarne che questo sistema di gradazione debba portare a cifra maggiore la diminuzione della rendita. Stabilita la tenuità del danno che la mia proposta porterebbe all'erario dello Stato, vediamo quali siano le ragioni che debbono indurci a concedere questo maggior beneficio. Ai poveri contribuenti che pagavano 40 lire, voi ne farete pagare 20, e 12 a quelli che ne pagavano 24. Credete voi che questo sia tutto quanto possiate fare in loro favore? Quale sollievo sarà per essi il pagare soltanto 20 lire di diritto fisso, se dovranno ancora pagare 30, 40, 50, 60 lire di diritto proporzionale? E notate bene che il dritto proporzionale ripesa sul fitto pagato dall'esercente, il quale non rappresenta già la sua ricchezza, ma il bisogno in cui egli si trova di alloggiare la sua famiglia, ed, invece di essere un indizio di agiatezza, è spesso cagione di miseria, e nelle classi meno agiate è sempre l'espressione di un bisogno.

E questo è anzi il gran vizio del sistema dell'imposta sul valore locativo, il quale, ben lungi dal colpire la ricchezza, va a colpire più gravemente chi avrebbe maggior ragione di essere risparmiato.

Questo vizio si sente maggiormente negli esercenti degli ultimi gradi che in quelli dei gradi più elevati, perchè per essi non si può nemmeno supporre che il maggior fitto abbia per ragione il lusso o la comodità dell'alloggio.

Non crediate dunque di avere provveduto ai reclami di questi esercenti se vi limitate a diminuire per essi il diritto fisso. È principalmente l'esenzione dal diritto proporzionale che potrà facilitare i loro reclami.

Aboliamo, per quanto è possibile, l'imposta fondata sul valore locativo; e se non si può eliminare questa base in una legge provvisoria, se dobbiamo aspettare a porvi riparo al tempo della riforma definitiva, procuriamo almeno di escluderne l'applicazione in favore delle classi povere.

Credo che le ragioni da me esposte debbano indurre la Camera ad adottare la mia proposta, esonerando dal diritto proporzionale tutti i contribuenti della tabella A, che pagano un diritto fisso di lire 20 o inferiore.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento del deputato Cabella.

(È appoggiato.)

La parola spetta al signor ministro.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Una nuova voce sorse per fare il panegirico della legge del 1851, e ad un tempo un'amara censura alla legge attuale dell'imposta sulle patenti; una nuova voce autorevole si aggiunse alle altre per giustificare quella legge, allegando che, se nei pochi anni in cui fu posta in esecuzione non diede quei risultati che se ne potevano attendere, non dipese dai difetti della legge medesima, ma da che le persone incaricate di procurarne l'esecuzione non avevano ancora acquistato abbastanza esperienza per potere ciò fare nel modo più acconcio.

Io debbo dichiarare ancora una volta, e più esplicitamente, all'onorevole preopinante, che fra i tanti motivi, i quali indussero il Ministero a presentare una legge fondata sopra altre basi, dopo avere sperimentato quella del 1851 in due anni di esercizio, fra i tanti motivi ve ne fu pur uno, il quale credo sarà apprezzato anche dall'onorevole Cabella, e questo motivo fu quello dei reclami universali, venuti particolarmente dalla città di Genova, per l'applicazione della legge 1851, coi quali chiedevansi che venisse riformata sulle basi della legge francese.

Se l'onorevole deputato Cabella dubitasse mai, non dirò del-

l'asserzione in massima, ma dell'importanza da me assegnata a questi reclami di Genova, abbia la compiacenza di recarsi al Ministero, e lo appagherò tostamente, sottomettendogli gli stessi dispacci di colà spediti, onde reclamare che venisse al più presto riformata quella legge, e che, abbandonato il principio delle consegne, se ne adottasse un altro sulle basi della legge francese. Dunque ben vede che io, in appoggio della legge in vigore adduco un'autorità la quale deve essere tenuta in qualche conto dall'onorevole deputato di Genova.

Non entrò più nel merito riguardo alla legge del 1851 per provare che non era molto acconcia a produrre buoni risultati, perchè questo fu già ampiamente discusso e dimostrato parecchie volte. Quindi mi rimetto agli argomenti che vennero già in altra seduta largamente sviluppati a questo riguardo. Passerò però ad esaminare la proposta dell'onorevole preopinante che mira ad una modificazione essenziale riguardo alle tasse pagate dagli esercenti che saranno contemplati dalla tabella A. Ma prima di ciò mi si permetta di dichiarare che io non posso ammettere in verun modo l'interpretazione che egli si compiace di dare alla missione del deputato. Mi pare che, per troppa modestia, abbia voluto restringere assai il valore di questa missione, circoscrivendone in modo alquanto meschino le attribuzioni.

Egli mostra di credere che, nel sistema costituzionale che ci regge, il deputato non deve mai occuparsi d'altro, se non che di limitare, per quanto è possibile, i fondi del Governo...

CABELLA. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze... e che sarebbe una cosa la quale uscirebbe dai limiti del proprio mandato, e quindi potrebbe quasi essere tacciato di agire in modo sconveniente ed irregolare, se volesse occuparsi d'altre materie; se si proponesse, per esempio, di concorrere a dar l'assetto alle finanze; se intendesse entrare a discutere le leggi organiche dirette al buon governo della cosa pubblica. A me sembra, invece, che la missione del deputato debba essere molto più importante e ben superiore; a me sembra che debba prendere una parte seria allo studio ed alla votazione di quelle leggi che possono contribuire a far prosperare il paese e giovare al pareggio dell'entrata colle spese, e credo che a questa mia opinione acconsenta pure la Camera. Voler ritornare alle istituzioni del medio evo, restringendo le attribuzioni dei deputati a quelle dei rappresentanti degli antichi Stati generali, mi pare che sia un dare addietro di troppo, e venire contro ai tempi.

Venendo ora alle proposte, l'onorevole deputato Cabella vorrebbe che i contribuenti, i quali pagano diritti fissi inferiori a lire 20, fossero esonerati dal diritto proporzionale, invece che, secondo il progetto del Governo e della Commissione, non sarebbero esonerati dal diritto proporzionale che i contribuenti i quali pagano lire 15.

Egli diceva che, mettendo innanzi questa proposizione non faceva altro che calcare le stesse orme del Ministero, spingendolo a progredire in questa via filantropica, in questa via umanitaria, in quanto che si è per me dichiarato più volte che la tendenza di questa legge è quella di sollevare le classi meno agiate. Lodevole intendimento; ed io sono ben lieto di avere a compagno l'onorevole deputato Cabella. Ma siccome non è permesso di sollevare le classi meno agiate della società, senza provvedere nello stesso tempo a ricuperare quello che si perde da questo alleviamento, giacchè vi sono degli aggravii e degli impegni imprescindibili, a cui il Governo deve far fronte, io amerei ugualmente di aver com-

pagno l'onorevole Cabella nella ricerca dei mezzi per raggiungere questo scopo.

Quando egli mi faccia questa promessa, io non ho nessuna difficoltà, e credo pure non ne avrà la Commissione, di accettare la sua proposta a favore dei commercianti e industriali meno agiati, e di aiutarlo a compiere il generoso suo atto.

Quindi io lo pregherei a dichiarare se, qualora il Ministero accogliesse questo alleggerimento a favore delle classi meno agiate degli industriali e commercianti, egli accetterebbe anche gli aumenti fatti alla parte più agiata di questi commercianti, coi quali aumenti si verrebbe appunto a conseguire lo scopo lodevole e generoso che egli si propone, di alleggerire cioè i meno agiati.

Quando egli si disponga a concorrere anche in questa parte coi Ministero, io credo che questo sarà del pari disposto ad acconsentire alla domanda che egli ha mosso a tale riguardo.

Egli è ben vero essersi da lui osservato che non occorra di fare questi aumenti, perchè anche colla diminuzione proveniente da quest'alleviamento di imposta, tuttavia la breccia fatta al Tesoro non sarebbe poi di gran rilievo.

Io tornerò a rifare i conti, già tante volte fatti e rifatti nelle sedute antecedenti, riguardo alla presunta probabile diminuzione che avverrebbe da questo progetto nel prodotto della tassa patenti.

Ma, per provare l'erroneità dei suoi calcoli, mi basti accennare che egli ha cominciato a sottrarre 400 mila lire dal prodotto totale di questa imposta.

Io dissi sempre che, secondo me, il prodotto totale doveva essere di 3,400,000 lire; che forse, dedotte le quote inesigibili, probabilmente il reale incasso si sarebbe limitato da tre milioni a tre milioni e cento mila lire, ma che però il prodotto totale era calcolato sempre nella somma di 3,400,000 lire. Se egli mi toglie queste 400,000 lire, ben vede che viene a levarmi da 60 a 70 mila lire da quanto egli stesso aveva istituito nel suo calcolo!

Questa è la prima questione, che con molta abilità mi ha fatto l'onorevole Cabella.

La seconda poi è quella che riguarda la diminuzione proveniente dalla riduzione delle quote, unicamente rispetto al dritto fisso.

Anche qui egli ha istituito un certo calcolo già antecedentemente fatto dal suo collega l'onorevole deputato Casaretto, ma che parmi non abbia appagato alcuno.

Egli ha fatto un calcolo di proporzione, ma senza tener conto di un elemento il quale è assai rilevante, cioè che le quote che verrebbero esonerate dal diritto proporzionale (tanto più poi accettando la proposta del deputato Cabella, in forza della quale verrebbero ad aumentarsi di molto) sono quelle pagate dal maggior numero dei contribuenti a questa tassa. Infatti nessuno potrà negare che il minuto commercio, massime nelle provincie, non sia il più numeroso, e che le quote inferiori alle lire 20 ed anche alle 15 non siano copiosissime. Dunque non può più sussistere il calcolo di paragone tra queste e le quote superiori.

Voi vedete che la diminuzione che ne risulta è ben lungi dall'esser lieve, e che la pretesa proporzione matematica non può più sussistere, lasciando eccedere la proporzione del maggior numero delle quote che appunto si vengono a liberare mediante l'aumento dell'esenzione riguardo al diritto fisso. Dunque, a questo riguardo, non posso assolutamente ammettere il computo che egli faceva, secondo il quale la diminuzione proveniente da questa seconda modificazione non risulterebbe che di 30 mila lire.

Avvi poi l'altra diminuzione di cui non ha tenuto calcolo, ed è quella pure sensibile che proviene dai merciai contro i muri, collocati sotto tende o sotto pubbliche tettoie, i quali d'ora in poi non verranno a pagare che la metà di quanto pagano attualmente.

Un altro vantaggio procurato a queste classi inferiori di esercenti, di cui vuoi pure tener conto, si è che d'ora innanzi le gradazioni si faranno cumulativamente per tutte le arti ed industrie comprese in una categoria, e non più separatamente.

Un'altra considerazione da non pretermettersi poi, si è questa, che, per la designazione delle categorie comprese nella tabella A, non si calcola più la popolazione che dall'abitato principale, e non si tiene più conto di quella delle borgate e corpi santi, dimodochè alcune di quelle città, le quali ora sono contemplate, supponiamo, nella seconda categoria, verrebbero contemplate nella terza o nella quarta; il che porta pure una riduzione di tassa.

Scorgerà dunque l'onorevole deputato Cabella che, per fare un calcolo alquanto esatto, si deve tener conto di tutti questi elementi; ed io posso assicurarlo che, senza prevenzioni di sorta, ho fatti istituire questi calcoli da persone le quali sogliono maneggiare i ruoli, e sono in grado di conoscere, dal più al meno, le proporzioni che esistono tra il piccolo ed il grande commercio, non che quelle che corrono tra il diritto fisso e il diritto proporzionale; e mi venne assicurato (anzi me ne furono date prove per iscritto) che la diminuzione proveniente dall'attuale legge, tal quale essa è stata accettata dalla Commissione, non potrebbe essere inferiore alle 700 ad 800 mila lire. Nè si stupisca la Camera, se non si può addurre una cifra esattissima, poichè in tali computi approssimativi bisogna sempre ammettere una certa latitudine; ma questa non è certo nè al di là nè al di qua di 600 ad 800 mila lire.

Se si aggiungessero poi le altre modificazioni, che vengono ora presentate, allora la diminuzione diverrebbe ancora maggiore.

Ora io sono obbligato sempre a dimandare: in qual modo si sopperirà a questa diminuzione? Del resto, io dichiaro che, quantunque mi trovassi disposto ad accettare la proposta Cabella, però con quella data condizione che egli non respingesse gli aumenti che sono portati in questa tabella, mi riserverei sempre a far esaminare quali sarebbero le conseguenze di un tale emendamento; perchè, mi sia permesso di ripeterlo ancora una volta, in materia di tasse particolarmente, bisogna andare assai a rilento nell'ammettere emendamenti, i quali, se a primo aspetto non paiono di gran rilievo, quando poi vengono esaminati in correlazione con tutta la legge, oppure sono introdotti in pratica, si vede che adducono delle conseguenze che si era lontani dal prevedere.

Per la qual cosa io dico che, anche colla condizione che il deputato Cabella volesse accettare la proposta quale io l'ho modificata, tuttavia desidererei che fosse rimandata alla seduta di domani, onde avessi agio di meglio ponderare le conseguenze che ne potrebbero derivare.

PRESIDENTE. Il deputato Cabella ha facoltà di parlare.

CABELLA. Mi occorre, prima di tutto, dir due parole circa i reclami che il signor ministro disse essere stati fatti dai Genovesi contro la legge del 1851. Io non conosco questi reclami segreti...

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Dica privati, ma non segreti.

CABELLA. Siano pure reclami privati. Dico che io non li conosco. So invece che molti reclami sorsero contro la

legge del 1853; aggiungerò anzi che per la legge del 1851, i reclami certo non si tradussero in pubblico; mentre per la legge del 1853 i reclami si fecero e pubblicamente e solennemente.

Aggiungerò ancora che, se pure è vero che la legge del 1851 abbia provocato reclami, questa è la sorte di ogni nuovo sistema d'imposte. Dirò infine che il ministro, parlando dei reclami dei Genovesi, avrebbe dovuto prima considerare se questi reclami vennero mai dalla bocca di coloro che rappresentano la città di Genova. Ora nessun deputato genovese reclamò mai contro la legge del 1851; sono invece i deputati di Genova che l'hanno sostenuta in Parlamento.

Io credo di non dovere imparare (il ministro mi perdoni questa espressione) da chicchessia a rispettare la dignità del deputato; poichè io forse la sento più altamente di quello che vorrebbe consentirmi il ministro. Quel che io dissi, lo dissi parlando in materia d'imposte. Egli è quando si tratta d'imposte che io affermai essere ufficio del deputato il difendere gli interessi dei contribuenti e il curare che non sieno troppo gravati. Nelle materie poi politiche e legislative, nelle materie di amministrazione, conosco bene quale sia l'ufficio del deputato; e bramerei anzi che il Ministero fosse più facile ad accogliere le idee e le proposte che vengono dal partito a cui appartengo, chè forse se ne sarebbe ben vantaggiata la cosa pubblica.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Bisogna presentare.

CABELLA. Parliamo dell'emendamento.

Il ministro non pare lontano dall'accettare la mia proposta, però a condizione che gli siano consentiti gli aumenti d'imposte, che egli d'altra parte propone.

Io non accetto la condizione, e mi riservo tutta intiera la facoltà di discutere gli aumenti che vogliono farsi nelle tabelle B e C. Ma, partendo dal dato che la presente legge debba vivere un anno solo, dico che dalla mia proposta ne verrà all'erario un danno, al *maximum*, di 150 mila lire.

Ed allora ne traggio la conseguenza che, anche senza compenso alcuno, io voterei questo sollievo a beneficio dei contribuenti. Se lo Stato dovesse anche perdere in un anno la somma di 300 mila lire a sollievo degli esercenti più poveri, credo che questa somma sarebbe altrettanto bene spesa come i 74 milioni impiegati per la spedizione d'Oriente. (*Rumori*)

Uno Stato che può fare la spesa straordinaria di 74 milioni in due anni, può anche perdere 300 mila lire per sollevare i più infelici tra i contribuenti.

Io non potrei certamente votare senza compenso un disavanzo perpetuo a carico dell'erario, perchè la prima legge di una retta amministrazione si è che l'attivo bilanci il passivo; ma, quando il danno è limitato ad un anno, dico che lo Stato può sopportare questa perdita senza gran detrimento alla cosa pubblica.

Non ritornerò sui calcoli già fatti tante volte: dirò solo che, anche volendo supporre che la rendita totale della tassa patenti ascenda a tre milioni e 400 mila lire, non varrebbero meno i miei argomenti; perocchè, fatti i calcoli sopra questa maggior somma di 400 mila lire, che il ministro aggiunge alla rendita totale, la diminuzione di rendita che verrebbe dalla mia proposta, invece di 50 mila lire, sarebbe al più 53 o 54 mila; cosicchè non varrebbe pur la pena d'occuparsi della differenza.

In ultimo, circa l'opinione manifestata dal Ministero, che, ammessa l'esenzione dalla tassa a favore degli esercenti tassati di 20 lire, la diminuzione delle rendite della tassa debba eccedere la proporzione da me stabilita, dirò che, se è vero

che nell'ultima classe si contiene il maggior numero di esercenti, è vero ancora che essi sono quelli che pagano fitti minori; il diritto proporzionale perde in quantità di fitto ciò che guadagna in numero di contribuenti. È evidente che il minor numero di contribuenti, che paga però fitti grossi, rende alle finanze una somma eguale e forse maggiore di quella che rende un numero maggiore di esercenti, i quali paghino quote minime di tassa.

Egli è per questo che i miei calcoli non possono essere accusati di errore.

Ad ogni modo se il ministro credesse necessario procedere a nuovi esami, si sospenda pure la discussione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Sebbene la legge provvisoria che si discute, probabilmente non debba durare che un solo anno, tuttavia bisogna prevedere il caso in cui non possa votarsi la legge definitiva in questa Sessione, perchè in tal caso, non potendosi stare senza una legge, se non si provvede altrimenti ai bisogni delle finanze, bisognerà protrarre la durata della legge provvisoria ancora per un altro anno.

Allora ben si vede che il sacrificio che il deputato Cabella propone di far subire al Tesoro a favore di una classe certamente interessante, non si limiterebbe soltanto al 1856, ma potrebbe estendersi anche al 1857. Si deve poi anche riflettere alla circostanza che è già duro il far subire un'imposta, ma che è più duro ancora, una volta che sia diminuita o tolta, di accrescerla o ripristinarla. Non negherà il deputato Cabella che, quando infatti si diminuisse questa imposta a favore delle classi meno agiate, e poi nell'anno successivo si venisse a ristabilire perchè ne ridondasse un danno troppo grave all'erario, non negherà, dico, che questo sarebbe un atto sommamente impolitico, e, direi anche, alquanto leggero. Nel mentre adunque io contesto sempre l'esattezza dei suoi calcoli e confido che la Camera avrà compreso che la diminuzione è di assai maggiore di quello che presuppone l'onorevole deputato Cabella, non insisto però di più sopra questo riguardo.

Mi si permetta però di rispondere che il suo confronto che ha voluto fare tra la riduzione di 300 mila lire a favore delle classi povere coi 74 milioni che ella dice essersi spesi per la spedizione d'Oriente, non lo trovo nè opportuno nè dignitoso. La spedizione d'Oriente è a quest'ora un'illustrazione del paese e d'Italia, e non è permesso al deputato Cabella nè a chiunque sia di fare in questa Assemblea dei confronti, i quali tendono a menomare la gloria che si è acquistata la nostra armata. (*Vivissimi segni di approvazione*)

CABELLA. Domando la parola per un fatto personale.

Io non potevo immaginare che le mie parole potessero essere intese nel senso di affievolire la gloria delle nostre armi.

La Camera conosce quali sono i miei sentimenti riguardo alla spedizione d'Oriente, da me espressi altamente in questo Parlamento, all'epoca in cui quella spedizione fu votata; ma colle parole pronunciate poc'anzi, io volli dire solo che uno Stato, il quale può fare una spesa straordinaria di 74 milioni in due anni, può ben sopportare in un anno, a sollievo dei contribuenti, 300 mila lire di perdita sopra una delle sue rendite. (*Bravo! Bene! — Segni di approvazione alla sinistra*)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Io non posso a meno di replicare ancora una volta alla controrisposta fattami dal deputato Cabella. Appunto quando uno Stato, pei suoi interessi e per la gloria del paese, sostiene delle spese straordinarie, è allora che il paese deve concorrere di più nel sostenere questi oneri, i quali ridondano a gloria del paese non solo, ma ne

preparano l'avvenire; e non è nel momento in cui si fanno sì grandi sacrifici che devesi venire a sostenere che le tasse attuali sono troppo gravi (*Bravo!*); non è in questo momento che si deve venire a sostenere che i contribuenti più agiati non debbano sopportare un aumento di tassa, tanto più quando questo aumento si sovrappone a quei contribuenti agiati, a quegli industriali e capitalisti che fanno i più vistosi guadagni, e nello stesso mentre in compenso si propone una diminuzione maggiore all'aumento in beneficio esclusivo delle classi meno agiate. Quando dunque si viene con un progetto di legge a provvedere a due fini così interessanti e così nobili, quali sono quelli di sostenere decorosamente la gloria del paese da una parte e di migliorare dall'altra la condizione dei contribuenti più aggravati, mediante un leggero aumento sulle classi più facoltose, io credo che nessun deputato, particolarmente di quelli che si professano dei più liberali, possa decentemente fare una opposizione viva e sistematica a tale progetto di legge. (*Bravo! bravo!*)

CABELLA. Domando nuovamente la parola per un fatto personale.

Io ho protestato fin da principio che il mio discorso non era di opposizione. Non so come io possa essere accusato di opposizione sistematica; avvertii anzi che la mia proposta entrava nei disegni del Ministero; che si trattava soltanto di estendere ad altri esercenti il beneficio che il Ministero riconosceva per alcuni conveniente.

In una questione se un'esenzione debba limitarsi alla cifra di 15, od estendersi a quella di 20, non so come c'entrino i rimproveri di una opposizione sistematica.

Io li respingo, li respingo fieramente. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro la proposizione del deputato Cabella, la quale si è riservato di prendere ad esame?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. No, no; se il deputato Cabella accettasse gli aumenti, esaminerei se veramente si potrebbero fare queste diminuzioni; ma poichè egli li ha respinti, non credo dover fare questo esame, e non posso aderire alla proposizione.

PRESIDENTE. Questa discussione continuerà domani.

PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE DELLE STRADE FERRATE DELLA SAVOIA.

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera, a nome mio anche e del ministro delle finanze, un progetto di legge inteso ad autorizzare una nuova convenzione fatta colla società *Vittorio Emanuele* per l'estensione della rete di strada ferrata nella Savoia e per la sua congiunzione colle strade ferrate francesi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 901.)

PRESIDENTE. Sarà stampato e distribuito questo progetto di legge della cui presentazione la Camera dà atto al signor ministro.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla tassa patenti pel 1856.